Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0399(COD)

20.5.2026

EMENDAMENTI
1108 - 1367

Progetto di relazione
Tsvetelina Penkova
(PE785.275v01-00)

Orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, modifica dei regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abrogazione del regolamento (UE) 2022/869

Proposta di regolamento
(COM(2025)1006 – 2025/0399(COD))

Emendamento 1108
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, ***lettera*** c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.	1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione ***generate ai confini degli Stati membri*** non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, ***lettere a), b) e*** c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella ***propria*** rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943***, e in progetti di trasmissione di energia elettrica figuranti nell'elenco dell'Unione fatta salva la pertinente approvazione dell'autorità nazionale di regolazione. I fondi già assegnati alla linea contabile distinta interna prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti al di fuori dell'ambito di applicazione del presente articolo.***

Or. en

Emendamento 1109
Bruno Tobback, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il 25 % delle	1. I TSO accantonano il 25 % delle

rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione ***che reca un beneficio diretto al livello di interconnessione di energia elettrica dello Stato membro in cui è stata raccolta la rendita di congestione*** a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. ***Le rendite di congestione derivanti dai confini delle zone di offerta interne a uno Stato membro non sono soggette agli obblighi di cui al presente paragrafo.***

Or. en

Emendamento 1110
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non ***spese*** per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti	1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non ***assegnate*** per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti

nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.	nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 ***e per migliorare l'adeguatezza delle risorse mediante il sostegno alla generazione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio e priva di combustibili fossili. Le rendite di congestione interne derivanti dai confini delle zone di offerta interne a uno Stato membro non sono soggette agli obblighi di cui al presente paragrafo.***

Or. en

Motivazione

I proventi dell'interconnessione dovrebbero inoltre essere utilizzabili per investimenti che contribuiscano a una capacità sufficiente e affidabile di generazione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio, in quanto la sola espansione della rete potrebbe non essere sufficiente a garantire l'adeguatezza delle risorse e la sicurezza dell'approvvigionamento in sistemi energetici sempre più elettrificati.

Emendamento 1111
Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19,	1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione ***derivanti dai confini delle zone di offerta tra gli Stati membri, che*** non ***sono state*** spese***,*** per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per

paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. ***Le rendite di congestione derivanti dai confini delle zone di offerta interne a uno Stato membro non sono soggette agli obblighi di cui al presente paragrafo.***

Or. en

Emendamento 1112
Bruno Gonçalves, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il ***25*** % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.	1. I TSO accantonano il ***40*** % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. ***Il presente articolo non si applica alle rendite di congestione derivanti dai confini delle zone di offerta interne a uno Stato membro o alla rendita di congestione raccolta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 1113
Giorgio Gori, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.	1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione ***che reca un beneficio diretto allo Stato membro in cui è stata raccolta la rendita di congestione o ai progetti situati nel territorio di tale Stato membro o a esso relativi*** a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

Or. en

Emendamento 1114
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2***, lettera*** a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore ***di generazione***	1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, ***lettere*** a), ***b) e c)***, del regolamento (UE) 2019/943 per gli investimenti nella ***propria*** rete in progetti

di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ***pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943***.

di trasmissione di energia elettrica figuranti nell'elenco dell'Unione ***fatta salva l'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolazione competenti***.

Or. en

Motivazione

The EC proposal risks limiting the ability of national regulatory authorities and transmission system operators (TSOs) to determine the most efficient use of congestion-related revenues within their own systems, thereby preventing the optimal allocation of these resources at national level. Currently, congestion revenues are already directed — under the full supervision of national regulatory authorities — towards purposes that maximise consumer welfare and system efficiency in each Member State, such as tariff mitigation, ensuring the availability of allocated capacity, or supporting network development where it is most needed. Imposing a specific earmarking at European level, even if only for a share of these revenues, would create a top-down constraint for TSOs and risk preventing them from using congestion revenues in ways that deliver the highest value for their national grids and consumers.

Emendamento 1115
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, ***lettera*** a), del regolamento (UE) 2019/943 ***e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento***, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ***pertinenti per ridurre la congestione del circuito di***	1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, ***lettere*** a)***, b) e c)***, del regolamento (UE) 2019/943, per gli investimenti nella ***propria*** rete in progetti ***di trasmissione di energia elettrica*** figuranti nell'elenco dell'Unione ***fatta salva l'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolazione competenti***.

interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

Or. en

Emendamento 1116
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, ***lettera*** a), del regolamento (UE) 2019/943 ***e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento,*** per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ***pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943***.	1. I TSO accantonano il 25 % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, ***lettere*** a), ***b) e c)***, del regolamento (UE) 2019/943 per gli investimenti nella ***propria*** rete in progetti ***di trasmissione di energia elettrica*** figuranti nell'elenco dell'Unione ***fatta salva l'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolazione competenti***.

Or. en

Emendamento 1117
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il ***25*** % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19,	1. I TSO accantonano il ***50*** % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19,

paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.	paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione ***tra la propria zona e le zone di offerta limitrofe*** a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

Or. en

Motivazione

È fondamentale garantire che siano stanziati finanziamenti sufficienti per i progetti volti a ridurre la congestione dell'interconnessione. Allo stesso tempo, i fondi raccolti in una zona di offerta dovrebbero essere utilizzati per ridurre le congestioni che si trovano in tale zona.

Emendamento 1118
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I TSO accantonano il ***25*** % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.	1. I TSO accantonano il ***100*** % delle rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943.

Or. en

Motivazione

I proventi della congestione derivanti dal meccanismo di capacità tra zone di prezzo non sono idonei a finanziare investimenti infrastrutturali a lungo termine. Tale funzione è svolta dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 40 ter.

Emendamento 1119
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le rendite di congestione derivanti dai confini delle zone di offerta interne a uno Stato membro, in aggiunta ai principi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2019/943, possono essere assegnate a iniziative che riducono i costi per i consumatori di energia elettrica, tra cui:
	a) investimenti in generazione di energia priva di combustibili fossili o nella capacità di connessione alla rete nello Stato membro in cui è stata generata la rendita di congestione; oppure
	b) il finanziamento di misure di sostegno per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia elettrica.
	Le misure di cui alle lettere a) e b) sono applicabili solo se il petrolio, il gas naturale e il carbone sono stati gradualmente abbandonati nella produzione di energia elettrica nella zona di offerta interessata, escluse le riserve strategiche, e subordinatamente all'assenza di misure alternative e meno distorsive.

Or. en

Emendamento 1120
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2019/943, le rendite di congestione possono essere assegnate per finanziare la produzione di energia elettrica senza combustibili fossili che migliora il livello di adeguatezza delle risorse nello Stato membro in cui è stato generato il reddito da congestione. Il TSO non è obbligato a accantonare le rendite di congestione nella misura in cui è in grado di dimostrare che le rendite di congestione sono state utilizzate per finanziare tale produzione di energia elettrica senza combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 1121
Virgil-Daniel Popescu, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2019/943, le rendite di congestione possono essere assegnate per finanziare la produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio e senza combustibili fossili per migliorare il livello di adeguatezza delle risorse nello Stato membro in cui è stato generato il reddito da congestione. I TSO non devono accantonare le rendite di

congestione laddove possano dimostrare che tali proventi sono stati utilizzati per finanziare la produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio e senza combustibili fossili.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero mantenere una flessibilità sufficiente nell'uso delle rendite di congestione per rispondere alle esigenze nazionali in materia di adeguatezza e resilienza, in particolare nei casi in cui è necessaria un'ulteriore capacità di generazione a basse emissioni di carbonio per garantire il funzionamento sicuro e stabile del sistema.

Emendamento 1122
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la*** congestione ***del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione***.	2. ***I proventi della*** congestione ***sono trasferiti in toto e in via prioritaria ai consumatori e ai distributori di energia elettrica***. ***Ciò avviene mediante l'assegnazione di diritti finanziari di trasmissione o mediante rimborsi diretti attraverso i corrispettivi di rete.***

Or. en

Emendamento 1123
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.	2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile ***interna*** distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione ***del rispettivo Stato membro*** o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione. ***La rendita di congestione già accantonata sul conto interno esistente non è considerata nel calcolo della soglia di cui all'articolo 19, paragrafo 1.***

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi e le norme di attribuzione della rendita di congestione sono stabiliti all'articolo 19, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943. Eventuali modifiche relative a tali norme dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento sull'energia elettrica.

Emendamento 1124
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I TSO collocano i fondi di cui al	2. I TSO collocano i fondi di cui al

paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile ***interna*** distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione ***del rispettivo Stato membro*** o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione. ***La rendita di congestione già accantonata sul conto interno esistente non è considerata nel calcolo della soglia di cui all'articolo 19, paragrafo 1.***

Or. en

Emendamento 1125
Giorgio Gori, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di	2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile ***interna*** distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione ***che reca un beneficio diretto allo Stato membro in cui è stata raccolta la rendita di congestione i ai progetti situati nel territorio di tale Stato membro o a esso relativi*** o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento

interconnessione.	(UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

Or. en

Emendamento 1126
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.	2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione. ***I fondi già assegnati alla linea contabile distinta interna prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono ritenuti al di fuori dell'ambito di applicazione del presente articolo.***

Or. en

Motivazione

La modifica garantisce la certezza del diritto ed evita l'applicazione retroattiva ai fondi già assegnati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 1127
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.	2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione ***che reca un beneficio diretto al livello di interconnessione di energia elettrica dello Stato membro in cui è stata raccolta la rendita di congestione*** o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

Or. en

Emendamento 1128
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del	2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile ***interna*** distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la

circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere ***degli*** Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.	congestione del circuito di interconnessione ***del rispettivo Stato membro*** o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere ***dei rispettivi*** Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

Or. en

Emendamento 1129
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.	2. I TSO collocano i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su una linea contabile ***interna*** distinta fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione ***del rispettivo Stato membro*** o fino al momento in cui hanno dimostrato che gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 sono stati adeguatamente conseguiti e non è necessario costruire ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere degli Stati membri interessati per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

Or. en

Motivazione

I fondi separati sono assegnati solo a progetti all'interno del rispettivo Stato membro.

Emendamento 1130
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:***	3. ***I diritti di trasmissione finanziari sono resi disponibili sul mercato a termine al fine di consentire ai consumatori, ai distributori e ai generatori di tutelarsi dalle differenze di prezzo tra zone di prezzo limitrofe. Ciò si applica sia ai confini nazionali dei prezzi che alle zone transfrontaliere.***

Or. en

Emendamento 1131
Bruno Gonçalves, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ***che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti***, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto***;***	(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto***. È data priorità all'elenco dei progetti di cui all'allegato I. Se lo Stato membro non ospita progetti di cui all'allegato I o se tali progetti non presentano un deficit di finanziamento o sono stati conclusi, i fondi possono essere utilizzati per colmare il deficit di finanziamento di altri progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, anche al di fuori dei confini di tale Stato membro, recando così un beneficio indiretto a tali progetti.***

Or. en

Emendamento 1132
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto***;	(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***sono situati nello Stato membro in cui sono raccolti i proventi della congestione; il finanziamento deve essere assegnato esclusivamente a progetti direttamente associati al territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui è stata generata tale rendita di congestione***;

Or. en

Emendamento 1133
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***	(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***sono situati nello Stato membro in cui sono raccolti i proventi della congestione; il finanziamento deve essere utilizzato per progetti che riguardano direttamente il territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui è stata generata la rendita di congestione***;

Or. en

Emendamento 1134

Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;***	(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***sono situati nello Stato membro in cui sono raccolti i proventi della congestione; il finanziamento deve essere utilizzato per progetti che riguardano direttamente il territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui è stata generata la rendita di congestione***;

Or. en

Emendamento 1135
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ***che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto***;	(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1136
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ***che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto***;	(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi e le norme di attribuzione della rendita di congestione sono stabiliti all'articolo 19, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943. Eventuali modifiche relative a tali norme dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento sull'energia elettrica.

Emendamento 1137
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;	(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***sono situati nello Stato membro in cui sono raccolti i proventi della congestione e*** presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;

Or. en

Emendamento 1138
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***presentano vantaggi significativi fuori dai paesi ospitanti***, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;	(a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che ***sono situati nello Stato membro in cui è raccolta la rendita di congestione***, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto;

Or. en

Motivazione

La rendita di congestione dovrebbe sostenere le esigenze infrastrutturali e di sistema nello Stato membro in cui sono generati i proventi della congestione, al fine di affrontare in modo più efficace i vincoli della rete locale e le esigenze di investimento.

Emendamento 1139
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) riguarda progetti situati direttamente nel territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui è stata generata la rendita di congestione;

Or. en

Emendamento 1140
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) colma il deficit di finanziamento dei progetti che migliorano la flessibilità dell'intero sistema energetico dell'UE;

Or. en

Motivazione

I progetti che migliorano la flessibilità del sistema devono spesso far fronte a importanti carenze di finanziamento, nonostante il loro significativo contributo alla resilienza e all'efficienza del sistema.

Emendamento 1141
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) è coordinato con gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione e i TSO interessati a livello regionale e garantisce un uso tempestivo dei finanziamenti disponibili;

Or. en

Motivazione

Il coordinamento regionale è necessario per garantire che i proventi della congestione siano utilizzati in modo efficiente e sostengano gli investimenti volti a soddisfare tempestivamente le esigenze dei sistemi transfrontalieri e a livello di corridoio.

Emendamento 1142
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è tempestivo;

Or. en

Emendamento 1143

Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) sostiene, se del caso, pacchetti di investimenti regionali composti da diversi progetti o misure in grado di ridurre la congestione in modo più efficiente a livello di corridoio;

Or. en

Motivazione

Il sostegno a pacchetti di investimenti regionali coordinati può ridurre la congestione in modo più efficace rispetto alle misure relative alle infrastrutture isolate e migliorare l'efficienza complessiva degli investimenti nelle reti.

Emendamento 1144
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) riguarda progetti situati direttamente nel territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui è stata generata la rendita di congestione;

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi e le norme di attribuzione della rendita di congestione sono stabiliti all'articolo 19, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943. Eventuali modifiche relative a tali norme dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento sull'energia elettrica.

Emendamento 1145
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1146
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani, Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il ricorso a un atto delegato non è pertanto necessario e rischia di creare sovrapposizioni con le disposizioni già stabilite nel regolamento (UE) 2019/943.

Emendamento 1147
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1148
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23*** del presente regolamento ***al fine di integrarlo specificando*** le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato***	4. ***Entro [18 mesi] dall'entrata in vigore*** del presente regolamento***, i TSO, previa consultazione con i pertinenti portatori di interessi, presentano alle autorità nazionali di regolazione una proposta di metodologia che specifica*** le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo***. Le autorità nazionali di regolazione adottano una decisione***

adeguatamente raggiunto.	***unanime sulla metodologia proposta entro tre mesi dalla relativa presentazione. Le autorità nazionali di regolazione possono richiedere ai TSO di modificare o aggiornare la metodologia di cui al primo comma. Le autorità nazionali di regolazione adottano una decisione unanime sulla metodologia modificata o aggiornata al più tardi entro tre mesi dalla sua presentazione. Laddove le autorità di regolazione non riescano a raggiungere un accordo unanime sulla proposta entro tale termine, l'ACER decide entro un periodo di ulteriori tre mesi in merito alla metodologia.***

Or. en

Motivazione

La presente disposizione stabilisce un approccio alternativo in base al quale i TSO preparano una metodologia sulle modalità di utilizzo delle rendite di congestione, previa consultazione dei portatori di interessi. La metodologia deve essere approvata dalle autorità nazionali di regolazione, con l'ACER che prende la decisione solo se tali autorità non riescono a trovare un accordo. Tale approccio è proposto quale alternativa a un atto delegato, il che significa che la Commissione non dovrebbe adottare la metodologia mediante un atto delegato.

Emendamento 1149
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23*** del presente regolamento ***al fine di integrarlo specificando*** le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto***.	4. ***Entro [18 mesi] dall'entrata in vigore*** del presente regolamento***, i TSO, previa consultazione con i pertinenti portatori di interessi, presentano alle autorità nazionali di regolazione una proposta di metodologia che specifica*** le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo***. Le autorità nazionali di regolazione adottano una decisione unanime sulla metodologia proposta entro tre mesi dalla relativa presentazione. Le***

	autorità nazionali di regolazione possono richiedere ai TSO di modificare o aggiornare la metodologia di cui al primo comma. Le autorità nazionali di regolazione adottano una decisione unanime sulla metodologia modificata o aggiornata al più tardi entro tre mesi dalla sua presentazione. Laddove le autorità di regolazione non riescano a raggiungere un accordo unanime sulla proposta entro tale termine, l'ACER decide entro un periodo di ulteriori tre mesi in merito alla metodologia.

Or. en

Emendamento 1150
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 del presente regolamento al fine di integrarlo specificando le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente raggiunto***.	4. ***L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), entro il 31 dicembre 2027, sviluppa orientamenti per l'emissione e lo scambio armonizzati di diritti di trasmissione finanziari all'interno dell'Unione, al fine di promuovere un'efficace integrazione del mercato e di mitigare la volatilità dei prezzi***.

Or. en

Emendamento 1151
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore ***degli atti delegati di cui al paragrafo 4*** del presente ***articolo***, l'Agenzia ***aggiorna*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e ***con gli atti delegati adottati a norma del*** paragrafo ***4*** del presente articolo.	5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore del presente ***regolamento***, l'Agenzia ***chiede ai TSO di aggiornare*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e ***specifica ulteriormente le condizioni alle quali i TSO possono usare i fondi di cui al*** paragrafo ***1*** del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1152
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore ***degli atti delegati di cui al paragrafo 4*** del presente articolo, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo**.**	5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore del presente ***regolamento***, l'Agenzia ***chiede ai TSO di aggiornare*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo ***e specifica ulteriormente:***

Or. en

Emendamento 1153
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore ***degli atti delegati*** di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia ***aggiorna*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.	5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore ***della metodologia*** di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia ***chiede ai TSO di aggiornare*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è coerente con quanto proposto nel quadro dell'articolo 19, paragrafo 4.

Emendamento 1154
Niels Flemming Hansen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore ***degli atti delegati*** di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia ***aggiorna*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.	5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore ***della metodologia*** di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'Agenzia ***chiede ai TSO*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1155
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore ***degli atti delegati di cui al paragrafo 4*** del presente articolo, l'Agenzia ***aggiorna*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.	5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore del presente ***regolamento***, l'Agenzia ***chiede ai TSO di aggiornare*** la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e con gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1156
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) le condizioni alle quali i TSO possono usare i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

Or. en

Emendamento 1157
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 bis. Entro il 31 ottobre del [un anno dall'entrata in vigore del regolamento] e successivamente ogni anno, l'Agenzia pubblica e presenta alla Commissione una relazione che valuta l'uso della rendita di congestione e il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943, comprese raccomandazioni volte a garantire che la rendita di congestione sia utilizzata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. Le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E e i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono all'Agenzia le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Un monitoraggio efficace è fondamentale per garantire la trasparenza e l'efficacia nell'uso della rendita di congestione.

Emendamento 1158
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Entro [6 mesi dall'entrata in vigore] del regolamento e successivamente ogni anno, l'ACER pubblica l'importo totale delle rendite di congestione, il modo in cui sono utilizzate da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 e l'importo totale delle rendite di congestione non spese accumulate da ciascuno Stato membro e dal TSO. Gli Stati membri e i TSO forniscono tempestivamente

all'ACER le informazioni necessarie ai fini di pubblicazione.

Or. en

Emendamento 1159
Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	1. Gli Stati membri possono usare le rendite di congestione non spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 per gli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, oppure per finanziare la generazione di energia elettrica senza combustibili fossi ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 bis, del medesimo regolamento, al fine di finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica attenuino in modo mirato l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sugli stessi.
	2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.

Or. en

Emendamento 1160
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso di una decisione di concessione degli incentivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolazione tengono conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 14 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dal promotore del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e i motivi del profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1161
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso di una decisione di	2. Nel caso di una decisione di

concessione degli incentivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolazione tengono conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 14 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dal promotore del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e i motivi del profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.	concessione degli incentivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolazione tengono conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 14 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dal promotore del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e i motivi del profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. ***Le autorità nazionali di regolazione applicano anche il principio dell'efficienza energetica al primo posto a norma dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2023/1781.*** I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

Or. en

Emendamento 1162
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) investimenti volti a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici delle reti elettriche, anche attraverso misure predittive, preventive e di anticipazione contro i rischi legati al clima, laddove tali investimenti siano sostenuti da valutazioni lungimiranti dei rischi e laddove si preveda che i benefici primari si concretizzino evitando o riducendo le

perturbazioni del sistema, i danni alle infrastrutture o i costi sociali.

Or. en

Motivazione

Le reti elettriche sono sempre più esposte ai rischi legati al clima. Gli investimenti volti a migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici sono necessari per ridurre le perturbazioni dei sistemi, i danni alle infrastrutture e i relativi costi economici e sociali.

Emendamento 1163
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) investimenti volti all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso l'integrazione di soluzioni basate sulla natura;

Or. en

Emendamento 1164
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Paragrafo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora un promotore del progetto sostenga costi associati all'attuazione di un progetto di interesse comune o di una parte di esso che comporti soluzioni digitali o non filari, le autorità nazionali di regolazione elaborano e forniscono un'adeguata metodologia di compensazione per tali investimenti da parte dei TSO entro gli stessi termini stabiliti per gli investimenti associati agli

investimenti in infrastrutture fisiche.

Or. en

Emendamento 1165
Hanna Gedin, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Meccanismi interni di stabilizzazione dei prezzi
	1. Qualora la messa in servizio, l'espansione o l'aumento dell'utilizzo degli interconnettori o di altre infrastrutture di trasmissione transfrontaliere determinino un aumento dei prezzi all'ingrosso o al dettaglio dell'energia elettrica o dei prezzi volatili nel territorio di uno Stato membro, quest'ultimo può introdurre meccanismi interni di stabilizzazione dei prezzi per l'energia elettrica fornita ai clienti finali.
	2. I meccanismi adottati a norma del paragrafo 1 rispettano le condizioni seguenti:
	(a) non riducono, limitano o ostacolano in altro modo la disponibilità di capacità di trasmissione transfrontaliera;
	(b) non modificano la formazione dei prezzi nei mercati giornalieri, infragiornalieri o del bilanciamento dell'energia elettrica esportata in altri Stati membri;
	(c) garantiscono che l'energia elettrica destinata all'esportazione continui a essere scambiata esclusivamente a prezzi di mercato;
	(d) sono proporzionati, trasparenti e limitati a quanto strettamente necessario per far fronte all'impatto sul prezzo

individuato;

(e) sono notificate alla Commissione e all'ACER prima dell'attuazione.

3. L'applicazione dei meccanismi di cui al presente articolo non pregiudica il calcolo o l'assegnazione della rendita di congestione, né il funzionamento delle procedure di accoppiamento dei mercati o di allocazione di capacità.

4. L'ACER valuta su base annuale in che misura l'aumento della capacità dell'interconnettore, l'infrastruttura di trasmissione transfrontaliera o i flussi di esportazione contribuiscano all'andamento dei prezzi nazionali dell'energia elettrica negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1166
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Finanziamento	Finanziamento ***e riduzione dei rischi***

Or. en

Emendamento 1167
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Finanziamento	Finanziamento ***e riduzione dei rischi***

Or. en

Motivazione

Un efficace meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE è fondamentale per sbloccare i finanziamenti per le infrastrutture transfrontaliere, rendendo gli investimenti più attraenti e sostenendo la transizione energetica. Affrontando i rischi che altrimenti ritarderebbero o scoraggerebbero gli investimenti, tale meccanismo migliora l'integrazione del mercato e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia. Ciò è particolarmente importante per le infrastrutture transfrontaliere, che svolgono un ruolo fondamentale nell'integrazione delle energie rinnovabili, nel miglioramento della resilienza del sistema e nella garanzia della sicurezza energetica.

Emendamento 1168
Aura Salla

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Finanziamento	Finanziamento ***e riduzione dei rischi***

Or. en

Motivazione

Nel suo pacchetto sulle reti la Commissione europea ha osservato che la portata delle esigenze europee di investimenti nel sistema energetico richiede un ruolo più incisivo del bilancio dell'UE nel ridurre i rischi per gli investimenti privati e sbloccare il capitale istituzionale.

Emendamento 1169
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui ***all'articolo 27 e*** all'allegato II sono ammessi a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti	1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II sono ammessi a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti

finanziari.	finanziari.

Or. en

Emendamento 1170
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le infrastrutture nucleari e le relative infrastrutture di connessione sono anch'esse ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni se contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla stabilità e alla resilienza del sistema energetico europeo, alla decarbonizzazione e a prezzi dell'energia accessibili.

Or. fr

Emendamento 1171
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f) e h), e ***punto*** 2), e che sono di competenza delle autorità nazionali di regolazione sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:	2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f) e h), e ***punti*** 2) ***e 6)***, e che sono di competenza delle autorità nazionali di regolazione sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiungere una soluzione di garanzia a livello dell'UE quale efficace meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE per sbloccare i finanziamenti per le infrastrutture transfrontaliere dedicate. Tale garanzia dell'UE potrebbe essere progettata sotto forma di pagamenti sostenuti da una garanzia dell'UE che consente ai gestori del sistema di trasporto dell'idrogeno di colmare il divario tra i proventi consentiti e quelli effettivi, garantendo nel contempo che le tariffe di rete rimangano accessibili. I pagamenti garantiti sarebbero simili a una ripartizione intertemporale dei costi nazionale e a una garanzia statale, ma operati a livello dell'UE.

Emendamento 1172
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui ***all'articolo 27 e*** all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f) e h)***, e punto 2)***, e che sono di competenza delle autorità nazionali di regolazione sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:	2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), e), f) e h), e che sono di competenza delle autorità nazionali di regolazione sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:

Or. en

Motivazione

Tenendo debitamente conto della situazione geopolitica e della necessità di accelerare l'elettrificazione per un'economia dell'UE altamente efficiente e completamente rinnovabile, si propone che la componente energetica dell'MCE si concentri esclusivamente sulle infrastrutture elettriche. Il bilancio dell'MCE per l'energia è limitato, pertanto l'Unione dovrebbe trarre il massimo vantaggio investendo nella modernizzazione, nell'interconnessione e nella resilienza delle infrastrutture elettriche transfrontaliere, nonché in nuove infrastrutture elettriche ove necessario.

Emendamento 1173

Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), ***b),*** c), d), e)***,*** f) ***e h)***, e punto 2), e che sono di competenza delle autorità nazionali di regolazione sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:	2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), c), d), e) ***e*** f), e punto 2), e che sono di competenza delle autorità nazionali di regolazione sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:

Or. fr

Emendamento 1174
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto elaborata a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), dimostra l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione;	(a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto elaborata a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), dimostra l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione***, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 2 bis e le eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 17 (nuovo)***;

Or. en

Motivazione

Soggetto alle disposizioni del seguente paragrafo 2 bis e alle eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 17.

Emendamento 1175
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) i progetti di interesse comune e di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno.

Or. en

Motivazione

The proposal requires the Commission to adopt an implementing act detailing the EU guarantee set-up. Such act shall provide all necessary mandates, provide integration with existing regulation and funding frameworks, setting the budgetary envelope of the instrument and specifying the eligibility criteria and the conditions for the participation of hydrogen infrastructure projects in the EU level de-risking mechanisms. These mechanims could be designed in the form of payments supported by an EU guarantee that allow HTNOs to close the gap between allowed and actual revenues. The guarantee should also be accessible in a consistent manner to PCI or PMI projects, independently from their bundling and the application of ICA at cross-border level.

Emendamento 1176
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(a ter) una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottata congiuntamente dalle autorità nazionali di regolazione competenti o, se del caso, dall'Agenzia a norma dell'articolo 17 costituisce una prova sufficiente del rispetto dei requisiti in materia di rilevanza transfrontaliera e ripartizione dei costi e dei benefici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, pur rimanendo subordinata al rispetto delle restanti condizioni di ammissibilità;

Or. en

Emendamento 1177
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1178
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo ***17***;	(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo ***16 o, per i progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture di energia di cui all'allegato II, punto 3), laddove non rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di***

	regolamentazione e pertanto non siano oggetto di una decisione sulla ripartizione dei costi transfrontaliera, il progetto mira a fornire servizi su scala transfrontaliera, introduce innovazioni tecnologiche e garantisce la sicurezza del funzionamento della rete a livello transfrontaliero;

Or. en

Motivazione

Le decisioni in materia di ripartizione dei costi transfrontaliera rappresentano un notevole ostacolo amministrativo e un obbligo per quanto riguarda costi e tempi supplementari. Per questo motivo è opportuno mantenere le corrispondenti disposizioni dell'attuale regolamento TEN-E.

Emendamento 1179
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;	(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17***,*** ***fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo e le eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 16 bis***;

Or. en

Emendamento 1180
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi	(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi

transfrontaliera a norma dell'articolo 17;	transfrontaliera a norma dell'articolo 17***,*** ***fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo e le eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 17***;

Or. en

Emendamento 1181
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;	(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17***,*** ***fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 17***;

Or. en

Motivazione

Per coerenza con il nuovo articolo 17, paragrafo 17, che esclude la fase dell'allocazione transfrontaliera dei costi per i progetti che recano benefici netti a tutti i sistemi nazionali interessati o nel caso in cui i promotori di progetti di infrastrutture per l'idrogeno accettino di saltare la richiesta di allocazione transfrontaliera dei costi.

Emendamento 1182
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;	(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17***,*** ***fatte salve le disposizioni di cui al***

seguente paragrafo 2 bis del presente articolo e le eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 17;

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiungere una soluzione di garanzia a livello dell'UE quale efficace meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE per sbloccare i finanziamenti per le infrastrutture transfrontaliere dedicate. Tale garanzia dell'UE potrebbe essere progettata sotto forma di pagamenti sostenuti da una garanzia dell'UE che consente ai gestori del sistema di trasporto dell'idrogeno di colmare il divario tra i proventi consentiti e quelli effettivi, garantendo nel contempo che le tariffe di rete rimangano accessibili. I pagamenti garantiti sarebbero simili a una ripartizione intertemporale dei costi nazionale e a una garanzia statale, ma operati a livello dell'UE.

Emendamento 1183
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;	(b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17***, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 2 bis del presente articolo e le eccezioni di cui all'articolo 17, paragrafo 17***;

Or. en

Emendamento 1184
Virgil-Daniel Popescu, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b bis) i progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'Unione designati e garantiti da una garanzia dell'Unione. Entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'Unione per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno. Tale atto stabilisce le necessarie modalità di governance, finanziamento e attuazione, comprese disposizioni sulla dotazione di bilancio dello strumento e specifica i criteri di ammissibilità e le condizioni per la partecipazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno al meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'Unione. L'atto di esecuzione garantisce un approccio non discriminatorio ai progetti infrastrutturali transfrontalieri ammissibili per l'idrogeno. L'atto di esecuzione è preparato in consultazione con l'ENNOH e altri portatori di interessi pertinenti prima della sua adozione. Il requisito di cui al paragrafo 2, lettera b), non costituisce un prerequisito per i progetti che si applicano al meccanismo di riduzione dei rischi sostenuto da una garanzia dell'UE.

Or. en

Motivazione

I progetti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno devono attualmente far fronte a una notevole incertezza in materia di investimenti e a un accesso limitato ai finanziamenti. È pertanto necessario un apposito meccanismo di garanzia a livello dell'Unione per ridurre il rischio, agevolare le decisioni di investimento e sostenere lo sviluppo di una rete europea integrata dell'idrogeno.

Emendamento 1185
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il progetto non può essere finanziato dal mercato o attraverso il quadro normativo conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori o creditori o dall'autorità nazionale di regolazione, tenendo conto di eventuali decisioni sugli incentivi e dei relativi motivi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nel valutare la necessità di un finanziamento dell'Unione per il progetto.	(c) il progetto non può essere finanziato dal mercato o attraverso il quadro normativo conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori o creditori o dall'autorità nazionale di regolazione, ***oppure il progetto necessita di assistenza finanziaria dell'Unione al fine di ridurre i rischi d'investimento o l'onere relativo ai costi per i consumatori,*** tenendo conto di eventuali decisioni sugli incentivi e dei relativi motivi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nel valutare la necessità di un finanziamento dell'Unione per il progetto.

Or. en

Emendamento 1186
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno. Tale atto conferisce tutti i mandati necessari, assicura l'integrazione con i

quadri normativi e di finanziamento esistenti, stabilisce la dotazione di bilancio dello strumento e specifica i criteri di ammissibilità e le condizioni per la partecipazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno al meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE.

L'atto di esecuzione si applica allo stesso modo a tutti i progetti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno, come specificato nella prima frase del paragrafo 2 bis, al fine di garantire un approccio non discriminatorio nei confronti dei gestori di rete a livello termini di esposizione al rischio connessa ai loro investimenti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno.

L'atto di esecuzione è oggetto di consultazione con l'ENNOH e altri portatori di interessi pertinenti prima della sua adozione. A scanso di dubbi, non è necessario soddisfare il criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo 21 per consentire al rispettivo progetto di presentare domanda per un meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE sostenuto da una garanzia dell'UE conformemente al regolamento di esecuzione.

Or. en

Emendamento 1187
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro

[12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno. Tale atto conferisce tutti i mandati necessari, assicura l'integrazione con i quadri normativi e di finanziamento esistenti, stabilisce la dotazione di bilancio dello strumento e specifica i criteri di ammissibilità e le condizioni per la partecipazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno al meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE.

L'atto di esecuzione si applica allo stesso modo a tutti i progetti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno, come specificato nella prima frase del paragrafo 2 bis, al fine di garantire un approccio non discriminatorio nei confronti dei gestori di rete a livello termini di esposizione al rischio connessa ai loro investimenti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno.

L'atto di esecuzione è oggetto di consultazione con l'ENNOH e altri portatori di interessi pertinenti prima della sua adozione. A scanso di dubbi, non è necessario soddisfare il criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo 21 per consentire al rispettivo progetto di presentare domanda per un meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE sostenuto da una garanzia dell'UE conformemente al regolamento di esecuzione.

Or. en

Emendamento 1188
Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno. Tale atto conferisce tutti i mandati necessari, assicura l'integrazione con i quadri normativi e di finanziamento esistenti come InvestEU, stabilisce la dotazione di bilancio dello strumento e specifica i criteri di ammissibilità e le condizioni per la partecipazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno al meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'Unione. L'atto di esecuzione si applica allo stesso modo a tutti i progetti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno, come specificato nella prima frase del paragrafo 2 bis, al fine di garantire un approccio non discriminatorio nei confronti dei gestori di rete a livello termini di esposizione al rischio connessa ai loro investimenti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno. L'atto di esecuzione è oggetto di consultazione con l'ENNOH, l'ACER e altri portatori di interessi pertinenti prima della sua adozione. A scanso di dubbi, non è necessario soddisfare il criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo 21 per consentire al rispettivo progetto di presentare domanda per un meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE sostenuto da una garanzia dell'UE conformemente al regolamento di esecuzione.

Or. en

Motivazione

Soluzione di garanzia a livello dell'UE quale efficace meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE per sbloccare i finanziamenti per le infrastrutture transfrontaliere dedicate.

Emendamento 1189
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno. Tale atto conferisce tutti i mandati necessari, assicura l'integrazione con i quadri normativi e di finanziamento esistenti, stabilisce la dotazione di bilancio dello strumento e specifica i criteri di ammissibilità e le condizioni per la partecipazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno al meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE. L'atto di esecuzione si applica allo stesso modo a tutti i progetti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno, come specificato nella prima frase del paragrafo 2 bis, al fine di garantire un approccio non discriminatorio nei confronti dei gestori di rete a livello termini di esposizione al rischio connessa ai loro investimenti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno. L'atto di esecuzione è oggetto di consultazione con

l'ENNOH e altri portatori di interessi pertinenti prima della sua adozione. A scanso di dubbi, non è necessario soddisfare il criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo 21 per consentire al rispettivo progetto di presentare domanda per un meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE sostenuto da una garanzia dell'UE conformemente al regolamento di esecuzione.

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiungere una soluzione di garanzia a livello dell'UE quale efficace meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE per sbloccare i finanziamenti per le infrastrutture transfrontaliere dedicate. Tale garanzia dell'UE potrebbe essere progettata sotto forma di pagamenti sostenuti da una garanzia dell'UE che consente ai gestori del sistema di trasporto dell'idrogeno di colmare il divario tra i proventi consentiti e quelli effettivi, garantendo nel contempo che le tariffe di rete rimangano accessibili. I pagamenti garantiti sarebbero simili a una ripartizione intertemporale dei costi nazionale e a una garanzia statale, ma operati a livello dell'UE.

Emendamento 1190
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno. Tale atto conferisce tutti i mandati

necessari, assicura l'integrazione con i quadri normativi e di finanziamento esistenti, stabilisce la dotazione di bilancio dello strumento e specifica i criteri di ammissibilità e le condizioni per la partecipazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno al meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE. L'atto di esecuzione si applica allo stesso modo a tutti i progetti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno, come specificato nella prima frase del paragrafo 2 bis, al fine di garantire un approccio non discriminatorio nei confronti dei gestori di rete a livello termini di esposizione al rischio connessa ai loro investimenti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno. L'atto di esecuzione è oggetto di consultazione con l'ENNOH e altri portatori di interessi pertinenti prima della sua adozione. A scanso di dubbi, non è necessario soddisfare il criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo 21 per consentire al rispettivo progetto di presentare domanda per un meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE sostenuto da una garanzia dell'UE conformemente al regolamento di esecuzione.

Or. en

Motivazione

I corridoi H2 necessitano di investimenti a fronte della previsione di necessità future ad alta intensità di capitale, nonostante l'incerto aumento del mercato e i rischi che gli operatori sanitari o gli Stati membri non possono sopportare da soli. I quadri dell'UE nell'ambito del QFP, tra cui TEN-E, dovrebbero imporre strumenti di riduzione dei rischi e di finanziamento su misura per condividere i rischi, consentire le decisioni finali di investimento, mantenere le tariffe a prezzi accessibili e sostenere un mercato integrato dell'idrogeno.

Emendamento 1191
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), sono ammissibili a richiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'Unione designati e garantiti da una garanzia dell'Unione. La Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], adotta un atto di esecuzione contenente le disposizioni necessario sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno. Tale atto di esecuzione conferisce tutti i mandati necessari, assicura l'integrazione con i quadri normativi e di finanziamento esistenti, stabilisce la dotazione di bilancio dello strumento e specifica i criteri di ammissibilità e le condizioni per la partecipazione dei progetti infrastrutturali per l'idrogeno al meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'Unione. L'atto di esecuzione è oggetto di consultazione con tutti i portatori d'interessi pertinenti prima della sua adozione e si applica allo stesso modo a tutti i progetti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno al fine di garantire un approccio non discriminatorio nei confronti dei gestori di rete a livello termini di esposizione al rischio connessa ai loro investimenti infrastrutturali transfrontalieri per l'idrogeno.

Or. en

Emendamento 1192
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I progetti di interesse comune e di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno.

Or. en

Emendamento 1193
Letizia Moratti, Fulvio Martusciello, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I progetti di interesse comune e di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno e di gestione e stoccaggio di CO2.

Or. en

Emendamento 1194
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I progetti di interesse comune e di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), possono chiedere un sostegno finanziario a titolo di fondi dell'UE designati e garantiti da una garanzia europea. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione sull'attuazione di un meccanismo di riduzione dei rischi e di finanziamento a livello dell'UE per le infrastrutture transfrontaliere di trasporto dell'idrogeno.

Or. en

Emendamento 1195
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Nel caso dei progetti di cui all'allegato II, punto 2), in cui il processo di ripartizione transfrontaliera dei costi è ancora in corso, il promotore del progetto può richiedere l'assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori su base condizionale, subordinatamente al completamento e all'adozione della decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi.

Or. en

Motivazione

Si propone di aggiungere una soluzione di garanzia a livello dell'UE quale efficace meccanismo di riduzione dei rischi a livello dell'UE per sbloccare i finanziamenti per le infrastrutture transfrontaliere dedicate. Tale garanzia dell'UE potrebbe essere progettata sotto forma di pagamenti sostenuti da una garanzia dell'UE che consente ai gestori del sistema di trasporto dell'idrogeno di colmare il divario tra i proventi consentiti e quelli effettivi, garantendo nel contempo che le tariffe di rete rimangano accessibili. I pagamenti garantiti sarebbero simili a una ripartizione intertemporale dei costi nazionale e a una garanzia statale, ma operati a livello dell'UE.

Emendamento 1196
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche stabilite all'allegato II ***diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a eccezione delle categorie di infrastrutture stabilite nell'allegato II, punto 3),*** sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:	4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche stabilite all'allegato II***, punto 1), lettera g),*** sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:

Or. en

Emendamento 1197
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La valutazione di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo si basa sullo scenario ***stabilito*** a norma dell'articolo 11 e su eventuali analisi di sensibilità esistenti e comprende una determinazione e	5. La valutazione di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo si basa sullo scenario ***e, se del caso, sulle sensibilità stabiliti*** a norma dell'articolo 11 e su eventuali analisi di sensibilità esistenti e

valutazione accurate dei costi sostenuti in modo efficiente, una descrizione accurata dei benefici del progetto, compresa la loro ripartizione a livello transfrontaliero, per i singoli Stati membri o paesi terzi, compresi i paesi non ospitanti, nonché una descrizione della ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e di tutte le fonti di finanziamento pertinenti per il progetto e già certe.	comprende una determinazione e valutazione accurate dei costi sostenuti in modo efficiente, una descrizione accurata dei benefici del progetto, compresa la loro ripartizione a livello transfrontaliero, per i singoli Stati membri o paesi terzi, compresi i paesi non ospitanti, nonché una descrizione della ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e di tutte le fonti di finanziamento pertinenti per il progetto e già certe.

Or. en

Emendamento 1198
Nicolás González Casares, Bruno Tobback, Yannis Maniatis, Lina Gálvez, Elena Sancho Murillo, Daniel Attard, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I progetti di interesse comune che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera c), e che sono ubicati in Stati membri periferici e insulari, che non recano benefici diretti ai paesi non ospitanti, rimangono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione, a condizione che abbiano un impatto transfrontaliero significativo come stabilito all'allegato IV, punto 1).

Or. en

Emendamento 1199
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1) I progetti di infrastrutture per l'energia elettrica situati nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori a norma del regolamento (UE) 2021/1153, compresi i progetti a livello di distribuzione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) il progetto contribuisce, nella regione ultraperiferica interessata, a uno o più degli obiettivi seguenti:

i) l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili o a basse emissioni di carbonio nella rete elettrica locale;

ii) la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili per la generazione di energia elettrica;

iii) la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, anche attraverso la diversificazione delle fonti di generazione o l'ammodernamento delle infrastrutture di distribuzione;

iv) l'elettrificazione dei settori finali, in particolare i trasporti e il riscaldamento;

(b) il progetto non può essere finanziato dal mercato o dal quadro normativo applicabile, tenuto conto dell'isolamento energetico strutturale della regione, delle dimensioni limitate del mercato locale e della limitata capacità degli operatori di recuperare i costi di investimento attraverso le tariffe di rete;

(c) lo Stato membro interessato ha effettuato una valutazione che dimostra la necessità del progetto per la transizione energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento della regione ultraperiferica interessata, tenendo conto dei vincoli strutturali specifici riconosciuti a norma dell'articolo 349 TFUE.

Ai fini del presente paragrafo non si applicano i requisiti di cui ai paragrafi da

2 a 5 del presente articolo. In particolare, non è richiesta alcuna decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17 e la valutazione di cui alla lettera c) non richiede un'analisi della distribuzione transfrontaliera dei benefici.

Gli Stati membri provvedono affinché le esigenze di investimento delle regioni ultraperiferiche individuate a norma del presente paragrafo siano debitamente rispecchiate nel loro piani NRP.

Or. en

Emendamento 1200
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le sovvenzioni per lavori concernenti progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco riguardano altresì progetti di digitalizzazione con elevate spese operative, qualora tali progetti contribuiscano in modo dimostrabile agli obiettivi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I progetti di digitalizzazione con spese operative più elevate possono apportare notevoli benefici in termini di efficienza, ottimizzazione e resilienza del sistema e dovrebbero pertanto rimanere ammissibili se contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento 1201
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Barry Andrews, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Ammissibilità dei progetti che beneficiano di un'assistenza finanziaria diversa dall'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153
	1. Gli Stati membri valutano la capacità e i vincoli della rete elettrica, anche a livello di distribuzione, e individuano le corrispondenti esigenze di investimento. Per i progetti a livello di distribuzione che non sono ammissibili al finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1153, gli Stati membri considerano l'assistenza a norma del regolamento [COM(2025)0565 - 2025/0240(COD) che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034]. Qualora siano individuati vincoli di rete, gli investimenti nell'elettrificazione, nelle energie rinnovabili o nella domanda sono accompagnati da investimenti adeguati nelle reti elettriche. Ciò si applica anche alle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, che si trovano ad affrontare un isolamento energetico strutturale dalla rete europea. Gli Stati membri provvedono affinché le esigenze specifiche di investimento delle regioni ultraperiferiche nelle infrastrutture per l'energia elettrica siano debitamente prese in considerazione nella definizione dei loro piani di partenariato nazionali e regionali.

Or. en

Motivazione

Anche le reti di distribuzione possono ricevere finanziamenti nell'ambito dei piani di partenariato nazionali e regionali.

Emendamento 1202
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153, si applicano i criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e i parametri di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo. ***Ai progetti di interesse comune che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 del presente regolamento, oltre alle prescrizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, si applicano i criteri di integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza e sostenibilità.***	Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153, si applicano i criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e i parametri di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

Or. en

Emendamento 1203
Bruno Gonçalves, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se l'attuazione di un progetto di interesse comune di cui all'allegato I subisce un ritardo persistente superiore a 18 mesi a causa di una mancanza di approvazione normativa o amministrativa imputabile principalmente a uno Stato membro

	ospitante, al restante Stato membro ospitante o ai restanti Stati membri ospitanti interessati da tale ritardo è concesso lo status prioritario nella valutazione di altre domande di assistenza finanziaria dell'Unione per progetti di interesse comune relativi sia all'allegato I che all'allegato II.
	Tale status prioritario consta di un premio di ponderazione durante la fase di valutazione dei criteri di aggiudicazione. L'assistenza finanziaria cumulativa concessa a norma del presente quadro preferenziale allo Stato membro o agli Stati membri che hanno collaborato è limitata e non supera la dotazione finanziaria totale o il contributo stimato dell'Unione inizialmente previsti per il progetto transfrontaliero in ritardo.

Or. en

Emendamento 1204
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 23 giugno 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di	

identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 19, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 6, e dell'articolo 19, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 1205

Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, ***all'articolo 11, paragrafo 6,*** e all'articolo 19, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 23 giugno 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 23 giugno 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la delega di poteri al quadro di governance riveduto di cui all'articolo 11, paragrafo 6.

Emendamento 1206
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, ***all'articolo 11, paragrafo 6,*** e all'articolo 19, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di	3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi

potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento allinea la delega di poteri al quadro di governance riveduto di cui all'articolo 11, paragrafo 6.

Emendamento 1207
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, anche offshore, e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, la costruzione e la messa in servizio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;	(c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, anche offshore, ***e di altre fonti di energia prive di combustibili fossili,*** e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, la costruzione e la messa in servizio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1208
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Davor Ivo Stier, Radan Kanev, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, anche offshore, e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, la costruzione e la messa in servizio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;	(c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, anche offshore ***e a basse emissioni di carbonio***, e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, la costruzione e la messa in servizio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce un approccio tecnologicamente neutro riconoscendo il contributo di tutte le fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, compresa l'energia nucleare, alla decarbonizzazione, alla sicurezza dell'approvvigionamento e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima.

Emendamento 1209
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i settori dell'energia elettrica e ***dell'***idrogeno, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri ***e*** la corrispondente evoluzione dei prezzi dell'energia;	(d) per i settori dell'energia elettrica e ***dei gas rinnovabili o a basso tenore di carbonio, ivi compreso l'***idrogeno, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri**,** la corrispondente evoluzione dei prezzi dell'energia ***e il numero di disfunzioni sistemiche, le loro cause e i relativi costi economici***;

Or. en

Emendamento 1210
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera e – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) il livello di opposizione incontrato dai progetti di figuranti nell'elenco dell'Unione, in particolare il numero delle obiezioni scritte durante il processo di consultazione pubblica e il numero delle azioni legali di ricorso;

Or. en

Motivazione

Mantenuto dal regolamento TEN-E vigente.

Emendamento 1211
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici ***e climatici, nonché al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.***	(g) l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici ***dell'Unione;***

Or. fr

Emendamento 1212
Jorge Martín Frías

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e ***climatici, nonché al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050***.	(g) l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici ***e in materia di competitività***;

Or. en

Emendamento 1213
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Mélanie Disdier, Aleksandar Nikolic, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'adozione di soluzioni non filari in termini di numero di progetti e rispettivo aumento della capacità di rete.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1214
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'adozione di soluzioni non filari in termini di numero di progetti e rispettivo aumento della capacità di rete.	(i) l'adozione di soluzioni non filari ***e di soluzioni di flessibilità non fossili*** in termini di numero di progetti e rispettivo aumento della capacità di rete.

Or. en

Emendamento 1215
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'adozione di ***soluzioni non filari*** in	(i) l'adozione di ***tecnologie di***

termini di numero di progetti e rispettivo aumento della capacità di rete.	***potenziamento della rete*** in termini di numero di progetti e rispettivo aumento della capacità di rete.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che gli sforzi di monitoraggio riguardino anche le tecnologie di potenziamento della rete in grado di fornire capacità di rete aggiuntive e una maggiore efficienza senza richiedere nuove infrastrutture estese. Tali soluzioni possono accelerare l'ottimizzazione della rete e ridurre la congestione e i costi complessivi del sistema.

Emendamento 1216
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) un confronto tra i costi di realizzazione dei progetti consegnati e i costi presunti nel processo di analisi costi-benefici che hanno costituito la base della loro inclusione come PIC/PIR,

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce una valutazione ex post dei costi del progetto al fine di confrontare le ipotesi iniziali dell'analisi costi-benefici con i risultati effettivi dell'attuazione. Ciò migliorerebbe l'affidabilità delle future metodologie di pianificazione e contribuirebbe a evitare sottostime o sovrastime sistematiche dei costi dell'infrastruttura.

Emendamento 1217
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i ter) il grado di allineamento delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali e delle metodologie di analisi costi-benefici con lo scenario strategico dell'Unione, compresa la mappatura della rete, i costi di investimento e le tappe di attuazione graduale;

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore trasparenza per quanto riguarda la coerenza delle ipotesi di pianificazione delle infrastrutture al fine di garantire che le esigenze di investimento, i tempi di attuazione e lo sviluppo della rete rimangano in linea con lo scenario strategico dell'Unione.

Emendamento 1218
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i quater) la misura in cui la rendita di congestione è stata utilizzata in modo coordinato a livello regionale a norma dell'articolo 19 e il suo impatto sulla riduzione della congestione e sul finanziamento dei progetti prioritari regionali.

Or. en

Motivazione

Maggiore trasparenza per quanto riguarda l'uso regionale della rendita di congestione e il suo contributo alla riduzione della congestione e al finanziamento di progetti prioritari. Una migliore visibilità delle modalità di utilizzo di tali proventi sosterrebbe decisioni di investimento più coordinate ed efficienti a livello regionale.

Emendamento 1219
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 30 giugno 2033 la Commissione effettua un riesame del presente regolamento sulla base dei risultati della rendicontazione e delle valutazioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento nonché del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione effettuati a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/1153.	Entro il 30 giugno 2033 la Commissione effettua un riesame del presente regolamento sulla base dei risultati della rendicontazione e delle valutazioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento nonché del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione effettuati a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/1153. ***In particolare, la Commissione valuta la possibilità di estendere i compiti del pianificatore a norma dell'articolo -11 del presente regolamento nella pianificazione e nella gestione della rete a livello dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 1220
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 26	***soppresso***
Informazione e pubblicità	
La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni provenienti da: le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, il sito internet di cui	

all'articolo 9, paragrafo 7, e informazioni dirette fornite dai promotori dei progetti per quanto riguarda i progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione. La piattaforma contiene le informazioni seguenti:

(a) informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto figurante nell'elenco dell'Unione;

(b) il piano di attuazione quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto figurante nell'elenco dell'Unione, presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell'attuazione;

(c) i principali benefici attesi e i contributi agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e i costi dei progetti, a eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale;

(d) l'elenco dell'Unione;

(e) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per ciascun progetto figurante nell'elenco dell'Unione;

(f) i collegamenti al manuale nazionale di procedure di cui all'articolo 9;

(g) informazioni e aggiornamenti sullo stato dei progetti che figuravano nell'elenco dell'Unione ma non vi sono più inclusi.

Or. fr

Motivazione

Il denaro degli Stati membri non deve essere speso a fini propagandistici.

Emendamento 1221
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il piano di attuazione quale definito all'***articolo 5, paragrafo 1***, per ogni progetto figurante nell'elenco dell'Unione, presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell'attuazione;	(b) il piano di attuazione quale definito all'***allegato III, sezione 2, punto 1), lettera f bis)***, per ogni progetto figurante nell'elenco dell'Unione, presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell'attuazione; *(La modifica si applica all'intero testo)*

Or. en

Emendamento 1222
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 27 ***Deroga per le interconnessioni di Cipro e Malta*** ***1.*** ***Nel caso di Cipro e Malta, che non sono interconnesse alla rete transeuropea del gas, si applica una deroga all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 4, paragrafo 5, e agli allegati I, II e III. Un'interconnessione per ciascuno di questi Stati membri mantiene lo status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento, con tutti i diritti e gli obblighi pertinenti, laddove tale interconnessione:*** ***(a) fosse in fase di sviluppo o pianificazione il 23 giugno 2022;*** ***(b) abbia ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del***	***soppresso***

Parlamento europeo e del Consiglio[39];

(c) sia necessaria per garantire l'interconnessione permanente di questi Stati membri alla rete transeuropea del gas.

Tali progetti garantiranno la capacità futura di accedere a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno.

2.

I promotori dei progetti forniscono ai gruppi interessati prove sufficienti del modo in cui le interconnessioni di cui al paragrafo 1 consentiranno l'accesso a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno, in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima. Le prove includono una valutazione dell'offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basso tenore di carbonio, come pure il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto.

La Commissione verifica periodicamente la valutazione e il calcolo, nonché la tempestiva attuazione del progetto.

3. Oltre ai criteri specifici di cui all'articolo 21 per l'assistenza finanziaria dell'Unione, le interconnessioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono concepite in modo da garantire l'accesso ai futuri mercati dell'energia, compreso quello dell'idrogeno, non comportano un prolungamento del ciclo di vita delle risorse di gas naturale e garantiscono l'interoperabilità delle reti vicine oltre i confini. L'ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 21 ha termine il 31 dicembre 2027.

4. Nelle richieste di assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori occorre dimostrare chiaramente l'obiettivo di convertire l'infrastruttura destinandola all'idrogeno entro il 2036, se le condizioni di mercato lo consentono, mediante una tabella di marcia con un calendario

preciso.

5. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non sarà direttamente interconnesso alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre 2029, se quest'ultima data è anteriore.

---

[39] Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/347/oj).

Or. en

Emendamento 1223
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I promotori dei progetti forniscono ai gruppi interessati prove sufficienti del modo in cui le interconnessioni di cui al paragrafo 1 consentiranno l'accesso a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno, in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima. Le prove includono una valutazione dell'offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile ***o a basso tenore di carbonio***, come pure il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto.	I promotori dei progetti forniscono ai gruppi interessati prove sufficienti del modo in cui le interconnessioni di cui al paragrafo 1 consentiranno l'accesso a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno, in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima. Le prove includono una valutazione dell'offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile, come pure il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto.

Or. en

Emendamento 1224
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Oltre ai criteri specifici di cui all'articolo 21 per l'assistenza finanziaria dell'Unione, le interconnessioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono concepite in modo da garantire l'accesso ai futuri mercati dell'energia, compreso quello dell'idrogeno, non comportano un prolungamento del ciclo di vita delle risorse di gas naturale e garantiscono l'interoperabilità delle reti vicine oltre i confini. L'ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 21 ha termine il 31 dicembre ***2027***.	3. Oltre ai criteri specifici di cui all'articolo 21 per l'assistenza finanziaria dell'Unione, le interconnessioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono concepite in modo da garantire l'accesso ai futuri mercati dell'energia, compreso quello dell'idrogeno, non comportano un prolungamento del ciclo di vita delle risorse di gas naturale e garantiscono l'interoperabilità delle reti vicine oltre i confini. L'ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 21 ha termine il 31 dicembre ***2029***.

Or. en

Emendamento 1225
Yannis Maniatis, Daniel Attard, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non sarà direttamente interconnesso alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre ***2029***, se quest'ultima data è anteriore.	5. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non sarà direttamente interconnesso alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre ***2033***, se quest'ultima data è anteriore.

Or. en

Emendamento 1226
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/942
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:	***soppresso***
1) all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:	
"Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori del mercato elettrico designati e gli enti istituiti dai gestori del sistema di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori dei terminali dell'idrogeno forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui essa abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.";	
"c) ottempera agli obblighi di cui agli articoli 5, 11, 12, 14 e 17 e all'allegato III, sezione 2, punto 8), del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio * [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx];	
d)	
adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx].	

**** Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] (GU ..., ELI: ...)."***

Or. fr

Emendamento 1227
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1228
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa sullo scenario principale e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti	Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa sullo scenario principale***, un massimo di due analisi di sensibilità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 quater del [regolamento TEN-E]*** e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete

per la modellizzazione dello scenario principale, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il più coerenti possibile.

integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione dello scenario principale, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il più coerenti possibile.

Or. en

Emendamento 1229
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa sullo scenario ***principale e sulla*** relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione dello scenario ***principale***, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il	Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa sullo scenario ***strategico dell'Unione, compresa la*** relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione dello scenario ***strategico dell'Unione***, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il

più coerenti possibile.

più coerenti possibile.

Or. en

Emendamento 1230
Anna Stürgkh, Andreas Glück, Emma Wiesner, Sigrid Friis, Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943.
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa ***sullo scenario principale*** e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione ***dello scenario principale***, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il più coerenti possibile.	Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa ***sugli scenari*** e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione ***degli scenari***, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il più coerenti possibile.

Or. en

Emendamento 1231
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1

Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa ***sullo scenario principale*** e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione ***dello scenario principale***, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il più coerenti possibile.	Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa ***sugli scenari*** e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione ***degli scenari***, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il più coerenti possibile.

Or. en

Emendamento 1232
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prende in considerazione in via prioritaria alternative all'espansione della rete, quali ***soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] o*** flessibilità non fossile;	(b) prende in considerazione in via prioritaria alternative all'espansione della rete, quali flessibilità non fossile;

Or. en

Emendamento 1233
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prende in considerazione in via prioritaria alternative all'espansione della rete, quali ***soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] o*** flessibilità non fossile;	(b) prende in considerazione in via prioritaria alternative all'espansione della rete, quali flessibilità non fossile;

Or. en

Emendamento 1234
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Davor Ivo Stier, Radan Kanev, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) prende in considerazione in via prioritaria alternative all'espansione della rete, quali soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] o flessibilità ***non fossile***;	(b) prende in considerazione in via prioritaria alternative all'espansione della rete, quali soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] o flessibilità ***rinnovabile o a basse emissioni di carbonio***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le soluzioni di flessibilità siano valutate in modo tecnologicamente neutro e non si limitino ad approcci esclusivamente rinnovabili. Consentire soluzioni di flessibilità rinnovabili e altre soluzioni a basse emissioni di carbonio offrirebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità per rispondere alle esigenze del sistema, sostenendo nel contempo gli obiettivi di decarbonizzazione.

Emendamento 1235
Sigrid Friis, Martin Hojsík, Barry Andrews, Yvan Verougstraete, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli articoli 44 e 51 della direttiva (UE) 2019/944;	(c) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere ***e la resilienza del sistema***, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema ***e la protezione degli elementi critici delle infrastrutture*** e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli articoli 44 e 51 della direttiva (UE) 2019/944;

Or. en

Emendamento 1236
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ACER fornisce un parere sui piani decennali nazionali di sviluppo della rete per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, compresa la conformità alle disposizioni	L'ACER fornisce un parere sui piani decennali nazionali di sviluppo della rete per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, compresa la conformità alle disposizioni

dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE).../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete a livello di Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente uno dei due piani entro ***due*** mesi dalla sua ricezione. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 40 bis della direttiva (UE) 2019/944, l'ACER raccomanda che l'autorità di regolazione pertinente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell'articolo 40 bis, paragrafo 7, di tale direttiva e ne informa la Commissione.	dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE).../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete a livello di Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente uno dei due piani entro ***tre*** mesi dalla sua ricezione. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 40 bis della direttiva (UE) 2019/944, l'ACER raccomanda che l'autorità di regolazione pertinente modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell'articolo 40 bis, paragrafo 7, di tale direttiva e ne informa la Commissione.

Or. en

Emendamento 1237
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	All'articolo 19, il paragrafo 2 è così modificato:
	"I seguenti obiettivi hanno priorità per quanto riguarda la ripartizione dei proventi derivanti dall'allocazione della capacità interzonale, mentre fino al 35 % della rendita di congestione può essere assegnato anche per l'obiettivo prioritario di ridurre i costi di rete per i consumatori finali di energia elettrica nello Stato membro interessato in modo obiettivo e non discriminatorio:
	a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità allocata, inclusa la

compensazione di irrevocabilità; oppure

b) mantenere o aumentare le capacità interzonali attraverso l'ottimizzazione dell'uso degli interconnettori esistenti mediante contromisure, ove applicabile, oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione.

c) compensare i gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in una zona di offerta offshore direttamente connessi a due o più zone di offerta qualora l'accesso ai mercati interconnessi sia stato ridotto in modo tale che il gestore dell'impianto offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non sia in grado di esportare la propria capacità di generazione di energia elettrica verso il mercato e, se del caso, ne risulti una corrispondente diminuzione del prezzo nella zona di offerta offshore a fronte di una situazione senza riduzione di capacità."

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare la rendita di congestione anche per ridurre le tariffe di rete alla pari di altri obiettivi prioritari, in quanto le tariffe di rete stanno diventando un elemento sempre più importante nelle bollette dell'energia elettrica dei consumatori finali. La modifica dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento TEN-E ai fini di coerenza legislativa è necessaria per apportare le pertinenti modifiche nel regolamento 2019/943.

Emendamento 1238
Anna Stürgkh, Emma Wiesner, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/943
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	All'articolo 49, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'artico 68 per integrare il presente regolamento ***stabilendo*** l'entità dei versamenti di compensazione.	***"***4. ***Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,*** la Commissione***, previa consultazione con l'Agenzia,*** adotta atti delegati conformemente all'artico 68 per integrare il presente regolamento ***e aggiornare*** l'entità dei versamenti di compensazione. ***L'atto delegato è aggiornato ogni cinque anni in considerazione dell'andamento del mercato dell'energia."***

Or. en

(32019R0943)

Motivazione

Gli importi massimi fino ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione possono essere compensati per ospitare flussi transfrontalieri risalgono al 2010 e devono essere urgentemente aggiornati. Pertanto la Commissione adotta un atto delegato per rivedere di conseguenza la compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e i relativi importi.

Emendamento 1239
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 30
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1240
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione si basa sullo scenario principale e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata per l'idrogeno, prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e una valutazione della resilienza del sistema.	Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione si basa sullo scenario principale e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata per l'idrogeno, prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento***, una valutazione della domanda di mercato e delle esigenze di creare e sviluppare capacità di trasporto*** e una valutazione della resilienza del sistema.

Or. en

Emendamento 1241
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione si basa sullo scenario principale e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata per l'idrogeno, prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e una valutazione	Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione si basa sullo scenario principale e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione ***e il calcolo dei costi*** della rete integrata per l'idrogeno, prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e una valutazione

della resilienza del sistema.	della resilienza del sistema.

Or. en

Emendamento 1242
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione si basa sullo scenario ***principale*** e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata per l'idrogeno, prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e una valutazione della resilienza del sistema.	Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione si basa sullo scenario ***strategico dell'Unione*** e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx] e comprende la modellizzazione della rete integrata per l'idrogeno, prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e una valutazione della resilienza del sistema.

Or. en

Emendamento 1243
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'ACER fornisce un parere sui	2. L'ACER fornisce un parere sui

piani decennali di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale se opportuno per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, compresa la conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE).../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]. Se individua incoerenze tra un piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente uno dei due piani al più tardi ***due*** mesi dopo aver ricevuto il piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale.	piani decennali di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale se opportuno per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, compresa la conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE).../... [regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]. Se individua incoerenze tra un piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente uno dei due piani al più tardi ***tre*** mesi dopo aver ricevuto il piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 1244
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'ENNOH, coopera strettamente con l'ENTSO-E e l'ENTSOG per elaborare piani integrati di sviluppo della rete a livello dell'Unione a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e 60 del presente regolamento e dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943.	3. L'ENNOH, coopera strettamente con l'ENTSO-E e l'ENTSOG per elaborare piani integrati di sviluppo della rete a livello dell'Unione a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e 60 del presente regolamento e dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. ***Il ruolo dell'ENTSOG è limitato agli aspetti relativi alla disattivazione delle infrastrutture per il gas fossile.***

Or. en

Emendamento 1245
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il ruolo dei rappresentanti dell'ENTSOG e del settore del gas è limitato agli aspetti relativi alla disattivazione delle infrastrutture per il gas fossile.

Or. en

Emendamento 1246
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
	"Articolo 32
	Piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione L'ENTSOG adotta e pubblica ogni due anni il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione. Il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema, incluse le infrastrutture da dismettere o da riconvertire.

In particolare, il piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione:

a) si basa sui piani di investimento nazionali e sul capo IV del regolamento (UE) 2022/869;

b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa altresì sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788;

c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare nelle capacità transfrontaliere; e

d) valuta l'impatto della riconversione dell'infrastruttura del gas all'idrogeno e ad altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio o di altri sviluppi infrastrutturali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità dell'intero sistema energetico; tale valutazione prende in considerazione i pertinenti criteri di cambio di destinazione.

Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), al piano di sviluppo della rete per il gas naturale a livello dell'Unione può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione."

Or. en

Motivazione

Where transmission system operators in specific EU countries decide to repurpose gas infrastructure for hydrogen, the cross-border impacts of such repurposing on neighboring countries must be assessed. Beyond the immediately adjacent countries along the relevant corridors, the potential effects on third countries connected to, or indirectly affected by, these corridors should also be taken into account, as repurposing decisions may have wider system implications for security of supply, market functioning and network stability. The conclusions

of the 10th Energy Infrastructure Forum in Copenhagen (CEIF) in June 2024, required ENNOH and ENTSOG to develop a report on criteria for repurposing natural gas infrastructure for hydrogen, which was finalised in November 2025 as requested by the 11th CEIF in June 2025. The described process represents just one possibility to be considered by relevant competent authorities within the Member States for the needed flexibility during the planning process. The findings of this report will be taken into account in the Ten-Year Network Development Plan 2026, as requested by the Forum.

Emendamento 1247
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 30 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1789
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	All'articolo 32, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"c bis) valuta l'impatto della riconversione dell'infrastruttura del gas all'idrogeno e ad altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio o di altri sviluppi infrastrutturali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità dell'intero sistema energetico; tale valutazione prende in considerazione i pertinenti criteri di cambio di destinazione."

Or. en

Motivazione

La riconversione dell'infrastruttura del gas all'idrogeno può avere implicazioni significative a livello transfrontaliero e di sistema, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, il funzionamento del mercato e la stabilità della rete. È pertanto necessario un quadro di valutazione più ampio per garantire che le decisioni di cambio di destinazione rimangano coerenti con gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia, clima e resilienza.

Emendamento 1248
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 31	***soppresso***
Disposizioni transitorie	
1. Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell'assistenza finanziaria concessa dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[40] e del regolamento (UE) 2021/1153.	
2.	
Tutti i processi di sviluppo della metodologia di analisi costi-benefici avviati dall'ENTSO-E o dall'ENNOH conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869 prima del [data di entrata in vigore/inizio dell'applicazione del presente regolamento] continuano a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.	
Tutte le fasi completate a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869 si considerano completate a norma delle corrispondenti disposizioni dell'articolo 14 del presente regolamento.	
Tutte le metodologie di analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/869 si considerano approvate a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del presente regolamento e rimangono valide fino alla loro sostituzione con nuove metodologie di analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico elaborate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.	
3. Gli scenari comuni sviluppati dall'ENTSO-E, dall'ENTSOG e	

dall'ENNOH a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 continuano a essere elaborati e approvati dalla Commissione secondo la procedura ivi stabilita. Questi scenari comuni, una volta approvati dalla Commissione, sono considerati scenari centrali di riferimento a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e restano validi fino alla loro sostituzione con nuovi scenari centrali di riferimento elaborati a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

4. L'allegato VII del regolamento (UE) 2022/869 che istituisce il [__] elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, nonché gli articoli [___] e gli allegati [___] del regolamento (UE) 2022/869 continuano ad applicarsi ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco inclusi nel [__] elenco dell'Unione fino all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento che istituisce il primo elenco dell'Unione.

---

[40] Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1316/oj).

Or. fr

Emendamento 1249
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento (UE) 2022/869 è abrogato. ***I riferimenti al regolamento (UE) 2022/869 si intendono fatti al presente regolamento.***	Il regolamento (UE) 2022/869 è abrogato.

Or. fr

Emendamento 1250
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 1 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per ***integrare l'energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili,*** rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione e porre fine all'isolamento dell'Irlanda, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti***, nonché garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l'energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l'energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare***.	Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione e porre fine all'isolamento dell'Irlanda, ***nonché*** aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.

Or. fr

Emendamento 1251
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 3 – sezione 1 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per integrare l'energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione e porre fine all'isolamento dell'Irlanda, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti, nonché garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l'energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l'energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.	Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per integrare l'energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili ***e da altre fonti di energia prive di combustibili fossili***, rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione e porre fine all'isolamento dell'Irlanda, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti, nonché garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l'energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l'energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.

Or. en

Emendamento 1252
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 1 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East Electricity): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per ***completare il mercato interno, integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili per*** porre fine all'isolamento di Cipro, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti e	Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East Electricity): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per porre fine all'isolamento di Cipro, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti e garantire i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile.

garantire ***i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l'energia rinnovabile e*** i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile ***e fornire l'energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare***.

Or. fr

Emendamento 1253
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 1 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l'energia elettrica (BEMIP energia elettrica): interconnessioni tra gli Stati membri e linee interne nella regione del Baltico per ***promuovere l'integrazione del mercato, integrando al contempo quote crescenti di energie rinnovabili nella regione, e per*** aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.	Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l'energia elettrica (BEMIP energia elettrica): interconnessioni tra gli Stati membri e linee interne nella regione del Baltico per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.

Or. fr

Emendamento 1254
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 2 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reti offshore nei mari del Nord (NSOG): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, dell'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord,	Reti offshore nei mari del Nord (NSOG): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, dell'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord,

nel Mare d'Irlanda, nel Mar Celtico, nella Manica e nelle acque limitrofe ***per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile***.	nel Mare d'Irlanda, nel Mar Celtico, nella Manica e nelle acque limitrofe.

Or. fr

Emendamento 1255
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 2 – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reti offshore del piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque limitrofe ***per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile***.	Reti offshore del piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque limitrofe.

Or. fr

Emendamento 1256
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 2 – punto 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reti offshore dell'Europa sud-occidentale (SW offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata	Reti offshore dell'Europa sud-occidentale (SW offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata

e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, incluso il Golfo di Cadice, e nelle acque limitrofe ***per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile***.	e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, incluso il Golfo di Cadice, e nelle acque limitrofe.

Or. fr

Emendamento 1257
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 2 – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reti offshore dell'Europa sudorientale (SE offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque limitrofe ***per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile***.	Reti offshore dell'Europa sudorientale (SE offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque limitrofe.

Or. fr

Emendamento 1258
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 2 – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reti offshore atlantiche: sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi	Reti offshore atlantiche: sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi

interconnettori nelle acque dell'Oceano Atlantico settentrionale ***per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia elettrica***.	interconnettori nelle acque dell'Oceano Atlantico settentrionale.

Or. fr

Emendamento 1259
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 3 – punto 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Interconnessioni dell'idrogeno nell'Europa occidentale (HI West): infrastrutture per l'idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.	Interconnessioni dell'idrogeno nell'Europa occidentale (HI West): infrastrutture per l'idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione***, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento, la sicurezza della rete e la sicurezza informatica***.

Or. en

Emendamento 1260
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 3 – punto 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Interconnessioni dell'idrogeno nell'Europa	Interconnessioni dell'idrogeno nell'Europa

occidentale (HI West): infrastrutture per l'idrogeno ***e*** la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.	occidentale (HI West): infrastrutture per l'idrogeno***, compresa*** la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti ***e lo sviluppo di terminali di importazione o spedizione*** che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1261
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. CORRIDOI PRIORITARI PER LA PROTEZIONE E LA RESILIENZA DEI SISTEMI ENERGETICI CRITICI
	(11 bis) Protezione dell'infrastruttura energetica nell'Europa occidentale (EIP West): rafforzare la protezione fisica e la resilienza operativa delle infrastrutture energetiche esistenti essenziali per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi energetici di rilevanza transfrontaliera, in particolare prevenendo, individuando, attenuando o reagendo ad atti di sabotaggio o altre azioni fisiche dolose.
	Stati membri interessati: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.
	(11 ter) Protezione dell'infrastruttura energetica nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (EIP East): rafforzare la

protezione fisica e la resilienza operativa delle infrastrutture energetiche esistenti essenziali per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi energetici di rilevanza transfrontaliera, in particolare prevenendo, individuando, attenuando o reagendo ad atti di sabotaggio o altre azioni fisiche dolose.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.

(11 quater) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nella protezione dell'infrastruttura energetica (EIP BEMIP): rafforzare la protezione fisica e la resilienza operativa delle infrastrutture energetiche esistenti essenziali per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi energetici di rilevanza transfrontaliera, in particolare prevenendo, individuando, attenuando o reagendo ad atti di sabotaggio o altre azioni fisiche dolose.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

Or. en

Motivazione

The proposed amendments aim to explicitly recognise protection and resilience investments concerning existing critical energy systems as eligible for inclusion as Projects of Common Interest (PCIs), where such investments address risks of sabotage, physical interference and hybrid threats.Recent geopolitical developments and evolving security risks have demonstrated that critical energy infrastructure – including electricity, gas, crude oil, in the future hydrogen and CO2 – constitutes strategic infrastructure for the functioning of the internal energy market and the security of supply of the Union. The protection of existing energy infrastructure strengthens system reliability and reduces the risk of disruptions affecting multiple Member States. By explicitly linking eligibility to cross-border benefits and cost-benefit analysis, the amendments ensure that PCI status is granted only where projects contribute to security of supply, network resilience and enhanced solidarity between Member States. The amendments close a regulatory gap by ensuring that resilience-enhancing investments aimed at safeguarding existing electricity, gas, crude oil, hydrogen and CO2 infrastructure may qualify for PCI status where cross-border benefits are demonstrated. At the same time, the proposal for the TEN-E regulation already provides for the possibility of

granting PCI status to projects that protect electricity and CO2 infrastructure as part of strengthening the resilience and security of critical energy networks.

Emendamento 1262
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 4 – punto 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica***, *in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione*.**	Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica.

Or. fr

Emendamento 1263
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 4 – punto 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia ***rinnovabili o distribuite*** e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo ***che coinvolgano almeno due Stati membri*** con un impatto positivo significativo ***sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050***, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione.	Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici ***per i consumatori che li scelgono*** e altre fonti di flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo con un impatto positivo significativo, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1264
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 4 – punto 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente ***il comportamento e le azioni*** di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei	Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente ***la partecipazione attiva*** di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo

consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione.	stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità ***non fossili, contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici della rete dell'energia elettrica*** e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione.
	Or. en

Emendamento 1265
Bruno Tobback, Nicolás González Casares, Elena Sancho Murillo

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 4 – punto 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo ***che coinvolgano almeno due Stati membri*** con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il	Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità ***non fossile*** e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in

2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione.	modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1266
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 4 – punto 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto e stoccaggio del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti, per la cattura e lo stoccaggio del diossido di carbonio catturato da impianti industriali ai fini dello stoccaggio geologico permanente nonché dell'utilizzo del diossido di carbonio per gas combustibili sintetici, in modo da determinare la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.	Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto e stoccaggio del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti, per la cattura e lo stoccaggio del diossido di carbonio catturato da impianti industriali ai fini dello stoccaggio geologico permanente nonché dell'utilizzo del diossido di carbonio per gas combustibili sintetici, in modo da determinare la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio. ***Dal punto di vista dei trasporti, l'infrastruttura può interconnettere le fonti industriali di CO2 e le aree geografiche, utilizzando almeno due diversi modi di trasporto, tra cui condotte e trasporto marittimo, ferroviario o stradale, e integrando la liquefazione, lo stoccaggio temporaneo e gli impianti di carico aggregati di CO2 da più fonti.***

Or. en

Emendamento 1267
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 – sezione 4 – punto 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto e stoccaggio del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti, per ***la cattura e lo stoccaggio del*** diossido di carbonio ***catturato*** da impianti industriali ai fini dello stoccaggio geologico permanente ***nonché dell'utilizzo del diossido di carbonio per gas combustibili sintetici, in modo da determinare la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio***.	Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto e stoccaggio del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti, per ***le inevitabili emissioni di*** diossido di carbonio da impianti industriali ***catturate mediante attrezzature con un tasso di efficacia pari ad almeno il 95 %*** ai fini dello stoccaggio geologico permanente.

Or. en

Emendamento 1268
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 3 - sezione 4 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Infrastrutture del gas intelligenti: adozione di tecnologie per le infrastrutture del gas intelligenti in tutta l'Unione per integrare efficacemente nella rete del gas una pluralità di fonti di gas a basso tenore di carbonio e in particolare rinnovabili, sostenere l'adozione di soluzioni innovative e digitali per la gestione della rete flessibile e interoperabile, compresa la gestione della qualità del gas, e agevolare l'integrazione del sistema energetico e la gestione della domanda. ***Stati membri interessati: tutti.***

Or. en

Motivazione

This amendment reinstates smart gas infrastructure as a dedicated TEN-E priority area in order to support the integration of renewable and low-carbon gases, improve network interoperability and strengthen the technology-neutral approach of the Regulation. Smart gas infrastructure can facilitate more efficient system integration and support the resilience and flexibility of the Union energy system. As the Proposal expressly removes the smart gas grid category, reintroducing it is necessary to avoid excluding infrastructure that can facilitate the integration of renewable gases into existing gas networks.

Emendamento 1269
Virgil-Daniel Popescu, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro, comprese le zone economiche esclusive, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;	(a) linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro, comprese le zone economiche esclusive, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. ***La categoria in questione comprende le linee di trasmissione e i cavi che utilizzano una tecnologia avanzata dei conduttori, compresi i superconduttori e i conduttori aerei avanzati.*** Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le tecnologie avanzate dei conduttori, compresi i superconduttori, rientrino esplicitamente nella definizione di infrastruttura di trasmissione. Tali tecnologie possono aumentare in modo significativo la capacità di trasmissione e

l'efficienza della rete, sostenendo nel contempo l'ottimizzazione dei corridoi infrastrutturali esistenti. I superconduttori possono aumentare la capacità di trasferimento di potenza rispetto ai cavi convenzionali mentre operano a una maggiore efficienza.

Emendamento 1270
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro, comprese le zone economiche esclusive, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;	(a) linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro, comprese le zone economiche esclusive, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. ***La categoria in questione comprende le linee di trasmissione e i cavi che utilizzano una tecnologia avanzata dei conduttori, compresi i superconduttori e i conduttori aerei avanzati.*** Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;

Or. en

Emendamento 1271
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro,	(a) linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro,

comprese le zone economiche esclusive***,*** ***purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV***, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;	comprese le zone economiche esclusive, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;

Or. en

Emendamento 1272
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) qualsiasi attrezzatura o installazione rientrante nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) che consente la trasmissione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore (infrastruttura energetica per l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore);	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1273
François-Xavier Bellamy, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) qualsiasi attrezzatura o installazione rientrante nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) che	(b) qualsiasi attrezzatura o installazione rientrante nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) che

consente la trasmissione di energia elettrica generata da fonti ***rinnovabili offshore*** dai siti di produzione ***offshore*** (infrastruttura energetica per l'energia elettrica generata da fonti ***rinnovabili offshore***);	consente la trasmissione di energia elettrica generata da fonti ***a basso tenore di carbonio*** dai siti di produzione (infrastruttura energetica per l'energia elettrica generata da fonti ***a basso tenore di carbonio***);

Or. en

Emendamento 1274
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) impianti di stoccaggio di energia, di tipo individuale o aggregato, utilizzati per immagazzinare energia in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione e a linee di distribuzione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a ***110*** kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;	(c) impianti di stoccaggio di energia, di tipo individuale o aggregato, utilizzati per immagazzinare energia in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione e a linee di distribuzione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a ***60*** kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;

Or. en

Emendamento 1275
Aura Salla, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata	***soppresso***

per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;

Or. en

Emendamento 1276
Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Aura Salla, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1277
Katri Kulmuni, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) qualsiasi apparecchiatura ***o*** installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;	(e) qualsiasi apparecchiatura***,*** installazione***, elemento strutturale o di sistema*** specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943, ***del regolamento (UE) 2022/869, del regolamento (UE) n. 347/2013, della***

	direttiva (UE) 2022/2557 e del regolamento (UE) 2017/1938, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;

Or. en

Motivazione

Aggiunti riferimenti alla legislazione relativa agli orientamenti sulle infrastrutture energetiche, alla resilienza dei soggetti critici e alla garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Emendamento 1278
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;	(e) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti***, a tutti i livelli di tensione,*** a norma del regolamento (UE) 2019/943, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;

Or. en

Motivazione

Le reti di distribuzione operano a diversi livelli di tensione. Limitare l'ammissibilità a livelli di tensione più elevati impedirebbe a molti investimenti necessari per la resilienza e la protezione a livello di distribuzione di accedere al sostegno dell'Unione.

Emendamento 1279
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi ***critici*** della rete esistenti ***a norma del regolamento (UE) 2019/943***, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;	(e) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi della rete esistenti, che sia fisicamente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;

Or. en

Emendamento 1280
Katri Kulmuni, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) in risposta alle minacce emergenti e in uno spirito di solidarietà, riveste particolare importanza anche qualsiasi attrezzatura, installazione, sistema o elemento strutturale, comprese le riserve di emergenza di componenti critici, per la preparazione e la riparazione immediata delle infrastrutture energetiche critiche, in particolare di quelle sottomarine e transfrontaliere, specialmente quelle a norma del regolamento (UE) 2022/869 e del regolamento (UE) n. 347/2013. I finanziamenti per le riparazioni ex post dovrebbero applicarsi alle infrastrutture energetiche, che possono essere potenzialmente danneggiate da atti ostili, come attacchi ibridi e fisici.

Or. en

Emendamento 1281
Katri Kulmuni, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione ai sistemi di trasmissione e allo stoccaggio dei combustibili liquidi per tutto il funzionamento del sistema, a norma della direttiva (UE) 2022/2557, che sia fisicamente o funzionalmente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi, a condizione che consenta l'integrazione di combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 1282
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché gli elementi esistenti della rete ad alta tensione possano far funzionare i sistemi in modo sicuro ed efficiente, che costituisce un'apparecchiatura o installazione di monitoraggio, controllo e digitalizzazione;	(f) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché gli elementi esistenti della rete ad alta***, media e bassa*** tensione possano far funzionare i sistemi in modo sicuro ed efficiente, che costituisce un'apparecchiatura o installazione di monitoraggio, controllo e digitalizzazione;

Or. en

Motivazione

Limitare queste categorie alle infrastrutture ad alta tensione escluderebbe gran parte degli investimenti nella digitalizzazione e nel monitoraggio necessari a livello di distribuzione. L'estensione dell'ambito di applicazione alle reti a media e bassa tensione è necessaria per rispecchiare il ruolo crescente dei gestori dei sistemi di distribuzione nella resilienza dei sistemi, nell'elettrificazione e nell'integrazione delle energie rinnovabili.

Emendamento 1283
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali ***operative***, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;	(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano ***sia*** le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ***sia le tecnologie software e dell'automazione operative,*** attraverso piattaforme digitali, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente***, sicura*** e intelligente, ***anche potenziando la resilienza informatica e operativa dell'infrastruttura energetica dell'Unione, dotata della capacità di prevenire, resistere e riprendersi dagli incidenti informatici, dalle interruzioni fisiche e dalle minacce ibride,*** aumentando ***nel contempo*** la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per

	l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'aumento dell'elettrificazione dell'economia e dell'integrazione decentrata delle energie rinnovabili richiede che le reti intelligenti funzionino in modo sicuro a tutti i livelli di tensione. L'emendamento garantisce che il sostegno TEN-E copra anche le tecnologie operative e le infrastrutture a bassa tensione necessarie per la resilienza della rete, la sicurezza informatica e la flessibilità del sistema.

Emendamento 1284
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali ***operative***, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione ***a media e alta tensione***, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di	(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)***, le tecnologie software e dell'automazione operative***, attraverso piattaforme digitali, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori***, nonché le piattaforme di gemelli digitali o di altro tipo che consentono o migliorano e coordinano la pianificazione, le operazioni, gli appalti commerciali o l'attivazione di risorse energetiche distribuite per fornire flessibilità agli operatori del sistema,*** sia a livello di trasmissione che di distribuzione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato,

raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;	compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'attuale allocazione dell'MCE favorisce in modo sproporzionato la trasmissione rispetto alla distribuzione, nonostante la stragrande maggioranza delle energie rinnovabili e la flessibilità siano collegate alle reti di distribuzione. Per affrontare questo problema, la categoria g) "reti elettriche intelligenti" dovrebbe includere tutti i livelli di tensione e dovrebbe includere anche le piattaforme digitali, che rappresentano un prerequisito per la fornitura di flessibilità.

Emendamento 1285
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione ***a media e alta tensione***, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi	(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento

insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative ***e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050***, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;	energetico, sostenere soluzioni innovative, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1286
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia ***e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050***, e contribuire in modo significativo alla ***sostenibilità*** del sistema energetico	(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia, e contribuire in modo significativo alla ***resilienza*** del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

insulare e a quello dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 1287
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali ***operative***, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia ***a livello*** di trasmissione che di distribuzione a ***media e alta*** tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;	(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ***o tecnologie software e dell'automazione operative***, attraverso piattaforme digitali, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia di trasmissione che di distribuzione a ***tutti i livelli di*** tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1288

Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;	(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ***sicura e*** più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

Or. en

Emendamento 1289
András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e	(g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi apparecchiatura o installazione, sistemi e

componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione ***a media e alta tensione***, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;	componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Le reti elettriche intelligenti comprendono investimenti nella distribuzione a tutti i livelli di tensione (inclusa la bassa tensione).

Emendamento 1290
András Gyürk, Jorge Martín Frías, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) reti del gas intelligenti: una rete del gas che utilizza soluzioni digitali e innovative per integrare in modo efficiente sotto il profilo dei costi una pluralità di fonti di gas a basso tenore di

	carbonio e soprattutto rinnovabili, in conformità delle esigenze dei consumatori e dei requisiti di qualità del gas, al fine di ridurre l'impronta di carbonio del relativo consumo di gas, consentire una quota maggiore di gas da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e creare collegamenti con altri vettori e settori energetici, compresi i relativi aggiornamenti fisici che sono indispensabili per il funzionamento delle attrezzature e degli impianti ai fini dell'integrazione di gas a basso tenore di carbonio e in particolare dei gas rinnovabili;

Or. en

Emendamento 1291
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) reti offshore per le energie rinnovabili: qualsiasi attrezzatura o installazione che rientri nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) avente doppia funzionalità: l'interconnessione e il sistema di connessione alla rete offshore dai siti di produzione da fonti rinnovabili offshore verso due o più Stati membri e un paese terzo, compreso il prolungamento onshore di detta attrezzatura fino alla prima sottostazione del sistema di trasmissione onshore, nonché qualsiasi attrezzatura o installazione offshore adiacente essenziale per operare in modo sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le varie	***soppresso***

tecnologie;

Or. fr

Emendamento 1292
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le condotte per il trasporto, principalmente ad alta pressione, dell'idrogeno, ivi comprese le infrastrutture per il gas naturale riconvertite, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;	(a) le condotte per il trasporto, principalmente ad alta pressione, dell'idrogeno ***puro rinnovabile***, ivi comprese le infrastrutture per il gas naturale riconvertite, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;

Or. en

Emendamento 1293
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) terminali di importazione e/o spedizione dell'idrogeno;

Or. en

Emendamento 1294
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);	(b) impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a) ***e alle infrastrutture di cui alla lettera a bis)***;

Or. en

Emendamento 1295
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno ***ad alta pressione*** di cui alla lettera a);	(b) impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno di cui alla lettera a);

Or. en

Emendamento 1296
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) relativamente agli impianti per elettrolizzatori:	(3) relativamente agli impianti per elettrolizzatori***, gli impianti di produzione di elettrometano e i progetti di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio***:

Or. en

Motivazione

Gli impianti di produzione di elettrometano e idrogeno a basse emissioni di carbonio dovrebbero essere trattati in modo coerente con gli impianti per elettrolizzatori per garantire un approccio tecnologicamente neutro ai combustibili gassosi decarbonizzati.

Emendamento 1297
András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a – punto i
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) che hanno una capacità minima di ***500*** MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e	i) che hanno una capacità minima di ***100*** MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e

Or. en

Emendamento 1298
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) che hanno una capacità minima di ***500*** MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e	i) che hanno una capacità minima di ***150*** MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e

Or. en

Emendamento 1299
Jens Geier

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) che hanno una capacità minima di ***500*** MW, fornita da un singolo	i) che hanno una capacità minima di ***50*** MW, fornita da un singolo

elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e	elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e

Or. en

Motivazione

L'allegato II riveduto del regolamento TEN-E limita fortemente la gamma di progetti di produzione di idrogeno che possono applicarsi al processo dei PIC. Si prevede che solo gli elettrolizzatori con capacità superiore a 500 MW con una funzione connessa alla rete e una rilevanza transfrontaliera potrebbero essere inclusi nei criteri dei PIC e dei PIR. Ciò rappresenta un cambiamento importante (e un onere significativo per gli elettrolizzatori) nel regolamento TEN-E, in quanto la precedente soglia per ottenere lo status di PIC era solo di almeno 50 MW.

Emendamento 1300
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) che hanno una capacità minima di ***500*** MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e	i) che hanno una capacità minima di ***50*** MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e

Or. en

Motivazione

Dato lo sviluppo più lento del previsto dell'economia dell'idrogeno e l'attuale panorama dei progetti, la soglia minima dovrebbe rimanere a 50 MW per garantire che i progetti realistici rimangano ammissibili nell'ambito del quadro TEN-E.

Emendamento 1301
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) che hanno una capacità minima di ***500*** MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e	i) che hanno una capacità minima di ***50*** MW, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e

Or. en

Motivazione

La riduzione della soglia di capacità consentirebbe a una gamma più ampia di progetti relativi all'idrogeno di rilevanza strategica di qualificarsi come progetti di interesse comune e di rispecchiare meglio l'attuale fase di sviluppo del mercato.

Emendamento 1302
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) la cui produzione è considerata ***idrogeno a basse emissioni di carbonio in linea con la direttiva (UE) 2024/1788 nel caso dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio o dei combustibili rinnovabili*** di origine non biologica in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e	ii) la cui produzione è considerata ***combustibile rinnovabile*** di origine non biologica in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e

Or. en

Emendamento 1303
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a bis) progetti di produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio di capacità superiore a 200 MW, compresi l'idrogeno elettrolitico e l'idrogeno a base di metano combinati con tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio;

Or. en

Motivazione

Riflette il ruolo delle tecnologie dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio nel sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e la decarbonizzazione del sistema energetico.

Emendamento 1304
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) progetti di produzione di elettrometano che: i) hanno una capacità minima di 50 MW, fornita da un singolo impianto di produzione di elettrometano o da una serie di impianti che formano un unico progetto coordinato; ii) utilizzano produzione di idrogeno considerata idrogeno a basse emissioni di carbonio in linea con la direttiva (UE) 2024/1788 o combustibile rinnovabile di origine non biologica in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e iii) hanno una funzione attinente alla rete, per quanto riguarda le reti di energia elettrica e del gas, in particolare in vista della flessibilità e dell'efficienza del sistema.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i progetti relativi all'elettrometano possano contribuire alla flessibilità del sistema e all'uso efficiente dell'infrastruttura del gas esistente.

Emendamento 1305
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio antropogenico da più fonti, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE;	(a) condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio antropogenico da più fonti ***industriali, catturato da installazioni industriali mediante apparecchiature con tasso di efficacia della cattura pari ad almeno il 95 %***, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE;

Or. en

Emendamento 1306
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) per quanto riguarda le infrastrutture di integrazione delle molecole pulite: qualsiasi attrezzatura o installazione volta a consentire e facilitare l'integrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso il biometano, nella rete del gas, sostenendo in tal modo una transizione efficiente sotto il profilo dei costi, in particolare attraverso: i) l'ammodernamento, l'installazione a posteriori o la digitalizzazione di specifiche infrastrutture esistenti o lo sviluppo di

	nuove infrastrutture per l'integrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, comprese tutte le attrezzature necessarie per conseguire un adeguato standard di qualità del gas; o ii) l'elaborazione degli studi e lo svolgimento dei lavori necessari per garantire la compatibilità tecnica, la sicurezza e il funzionamento efficiente di tali sistemi al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Motivazione

L'infrastruttura del biometano contribuisce alla sicurezza energetica, alla resilienza del sistema e all'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. La prosecuzione del sostegno dell'UE è pertanto giustificata.

Emendamento 1307
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) impianti fissi per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e la conversione di diossido di carbonio in vista del suo ulteriore trasporto attraverso condotte e modi di trasporto dedicati, tra cui navi, chiatte, camion e treni;	(b) impianti fissi per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e la conversione di diossido di carbonio ***catturato da installazioni industriali mediante attrezzature con un tasso di efficacia della cattura pari ad almeno il 95 %*** in vista del suo ulteriore trasporto attraverso condotte e modi di trasporto dedicati, tra cui navi, chiatte, camion e treni;

Or. en

Emendamento 1308
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) fatto salvo l'eventuale divieto di stoccaggio geologico di diossido di carbonio in uno Stato membro, gli impianti di superficie e di iniezione associati all'infrastruttura all'interno di una formazione geologica che è usata, a norma della direttiva 2009/31/CE, per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio, laddove non comportino l'uso di diossido di carbonio per il recupero assistito di idrocarburi e siano necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio;	(c) fatto salvo l'eventuale divieto di stoccaggio geologico di diossido di carbonio in uno Stato membro, gli impianti di superficie e di iniezione associati all'infrastruttura all'interno di una formazione geologica che è usata, a norma della direttiva 2009/31/CE, per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio, laddove non comportino l'uso di diossido di carbonio per il recupero assistito di idrocarburi e siano necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio ***catturato da installazioni industriali mediante attrezzature con un tasso di efficacia della cattura pari ad almeno il 95 %***;

Or. en

Emendamento 1309
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.	(d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo***, a condizione che tali sistemi garantiscano la misurazione, la rendicontazione e la verifica dell'efficacia della cattura in linea con una soglia minima del 95 %***;

Or. en

Emendamento 1310
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) gli impianti elencati alle lettere da a) a d) possono essere di nuova costruzione o riconvertiti al diossido di carbonio a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi;

Or. en

Emendamento 1311
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) nuove navi per il diossido di carbonio che ne consentano l'aggregazione e il trasporto via mare (condotta virtuale) verso impianti di stoccaggio o utilizzo permanenti;

Or. en

Emendamento 1312
Aura Salla, Tomas Tobé, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) relativamente alla sicurezza e alla resilienza:
	(a) qualsiasi apparecchiatura, installazione, sistema o elemento

strutturale, compresi i piloni di riserva e le stazioni di compressione, specificamente progettato per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti, compresa la protezione e la resilienza dei sistemi di trasmissione e stoccaggio del gas naturale esistenti in tutte le fasi del funzionamento del sistema, a norma del regolamento (UE) 2019/943, del regolamento (UE) 2022/869, del regolamento (UE) n. 347/2013, della direttiva (UE) 2022/2557 e del regolamento (UE) 2017/1938, che sia fisicamente collegato direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;

(b) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione ai sistemi di trasmissione e allo stoccaggio dei combustibili liquidi per tutto il funzionamento del sistema, a norma della direttiva (UE) 2022/2557, che sia fisicamente o funzionalmente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi, a condizione che consenta l'integrazione di combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio;

(c) in risposta alle minacce emergenti e in uno spirito di solidarietà, riveste particolare importanza anche qualsiasi attrezzatura, installazione, sistema o elemento strutturale, comprese le riserve di emergenza di componenti critici, per la preparazione e la riparazione immediata delle infrastrutture energetiche critiche, in particolare di quelle sottomarine e transfrontaliere, specialmente quelle a norma del regolamento (UE) 2022/869 e del regolamento (UE) n. 347/2013. I finanziamenti per le riparazioni ex post dovrebbero applicarsi alle infrastrutture energetiche, che possono essere potenzialmente danneggiate da atti ostili,

come attacchi ibridi e fisici.

Or. en

Emendamento 1313
Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Aura Salla, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Mirosława Nykiel

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) relativamente alla sicurezza e alla resilienza:
	(a) qualsiasi apparecchiatura, installazione, sistema o elemento strutturale, compresi i piloni di riserva e le stazioni di compressione, specificamente progettato per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti, compresa la protezione e la resilienza dei sistemi di trasmissione e stoccaggio del gas naturale esistenti in tutte le fasi del funzionamento del sistema, a norma del regolamento (UE) 2019/943, del regolamento (UE) 2022/869, del regolamento (UE) n. 347/2013, della direttiva (UE) 2022/2557 e del regolamento (UE) 2017/1938, che sia fisicamente collegato direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;
	(b) qualsiasi apparecchiatura o installazione specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione ai sistemi di trasmissione e allo stoccaggio dei combustibili liquidi per tutto il funzionamento del sistema, a norma della direttiva (UE) 2022/2557, che sia fisicamente o funzionalmente collegata direttamente ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi, a condizione che consenta l'integrazione di combustibili

rinnovabili o a basse emissioni di carbonio;

(c) in risposta alle minacce emergenti e in uno spirito di solidarietà, riveste particolare importanza anche qualsiasi attrezzatura, installazione, sistema o elemento strutturale, comprese le riserve di emergenza di componenti critici, per la preparazione e la riparazione immediata delle infrastrutture energetiche critiche, in particolare di quelle sottomarine e transfrontaliere, specialmente quelle a norma del regolamento (UE) 2022/869 e del regolamento (UE) n. 347/2013. I finanziamenti per le riparazioni ex post dovrebbero applicarsi alle infrastrutture energetiche, che possono essere potenzialmente danneggiate da atti ostili, come attacchi ibridi e fisici.

Or. en

Emendamento 1314
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) per quanto riguarda le infrastrutture di integrazione delle molecole pulite: qualsiasi attrezzatura o installazione volta a consentire e facilitare l'integrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso il biometano o l'idrogeno, nella rete del gas, migliorando la gestione della trasmissione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo del gas all'interno della rete del gas e sostenendo in tal modo una transizione efficiente sotto il profilo dei costi, in particolare attraverso:
	i) l'ammodernamento, l'installazione a posteriori o la digitalizzazione di

specifiche infrastrutture esistenti o lo sviluppo di nuove infrastrutture per l'integrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, comprese tutte le attrezzature necessarie per conseguire un adeguato standard di qualità del gas; oppure

ii) l'elaborazione degli studi e lo svolgimento dei lavori necessari per garantire la compatibilità tecnica, la sicurezza e il funzionamento efficiente di tali sistemi al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 1315
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) per quanto riguarda le infrastrutture di integrazione delle molecole pulite:
	(a) qualsiasi attrezzatura o installazione volta a consentire e facilitare l'integrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso il biometano o l'idrogeno, nella rete del gas, migliorando la gestione della trasmissione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo del gas all'interno della rete del gas e sostenendo in tal modo una transizione efficiente sotto il profilo dei costi, in particolare attraverso:
	i) l'ammodernamento, l'installazione a posteriori o la digitalizzazione di specifiche infrastrutture esistenti o lo sviluppo di nuove infrastrutture per l'integrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, comprese tutte le attrezzature necessarie per conseguire un

adeguato standard di qualità del gas;

ii) l'elaborazione degli studi e lo svolgimento dei lavori necessari per garantire la compatibilità tecnica, la sicurezza e il funzionamento efficiente di tali sistemi.

Or. en

Emendamento 1316
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) per quanto riguarda le infrastrutture di integrazione delle molecole pulite: qualsiasi attrezzatura o installazione volta a consentire e facilitare l'integrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso il biometano, nella rete del gas, sostenendo in tal modo una transizione efficiente sotto il profilo dei costi, in particolare attraverso:
	i) l'ammodernamento, l'installazione a posteriori o la digitalizzazione di specifiche infrastrutture esistenti o lo sviluppo di nuove infrastrutture per l'integrazione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, comprese tutte le attrezzature necessarie per conseguire un adeguato standard di qualità del gas; oppure
	ii) l'elaborazione degli studi e lo svolgimento dei lavori necessari per garantire la compatibilità tecnica, la sicurezza e il funzionamento efficiente di tali sistemi al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 1317
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) relativamente alle reti del gas intelligenti: i) qualsiasi infrastruttura fisica, attrezzatura o installazione che miri principalmente a consentire, agevolare e ottimizzare l'integrazione dei gas rinnovabili nella rete del gas, compresi i sistemi di trasporto e distribuzione, garantendo nel contempo adeguati standard di qualità del gas; ii) studi, dimostrazioni e progetti pilota volti a progettare e testare tali apparecchiature o installazioni.

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture intelligenti per il gas supportano l'integrazione dei gas rinnovabili e la flessibilità del sistema. È pertanto necessaria una categoria specifica per garantire la certezza del diritto e agevolare gli investimenti.

Emendamento 1318
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) relativamente alla protezione delle infrastrutture energetiche:
	(a) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per le linee di trasmissione aeree ad alta ed altissima

tensione, gli impianti di stoccaggio dell'energia del sistema o qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi dell'energia elettrica, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio, controllo, ridondanza e rilevamento;

(b) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per le condotte di trasporto dell'idrogeno, gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, gli impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o gli impianti di decompressione dell'idrogeno liquefatto o dell'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche o qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi dell'idrogeno, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio, controllo, ridondanza e rilevamento;

(c) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per le condotte del biossido di carbonio, gli impianti di liquefazione, lo stoccaggio intermedio e la conversione di biossido di carbonio o qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi di biossido di carbonio, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio, controllo, ridondanza e rilevamento;

(d) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per le reti di trasporto del gas, gli impianti GNL, gli impianti di stoccaggio del gas naturale o qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi del gas, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio, controllo, ridondanza e rilevamento;

(e) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per le condotte utilizzate per il trasporto del petrolio greggio, le stazioni di pompaggio o gli

impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per olio minerale grezzo per far funzionare i sistemi in modo sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio, controllo, ridondanza e rilevamento;

(f) in risposta alle minacce emergenti e in uno spirito di solidarietà, riveste particolare importanza anche qualsiasi attrezzatura, installazione, sistema o elemento strutturale, comprese le riserve di emergenza di componenti critici, per la preparazione e la riparazione immediata delle infrastrutture energetiche critiche, in particolare di quelle sottomarine e transfrontaliere, specialmente quelle a norma del regolamento (UE) 2022/869 e del regolamento (UE) n. 347/2013. I finanziamenti per le riparazioni ex post dovrebbero applicarsi alle infrastrutture energetiche, che possono essere potenzialmente danneggiate da atti ostili, come attacchi ibridi e fisici.

Or. en

Emendamento 1319
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 2 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) relativamente ai gas naturali, rinnovabili o a basse emissioni di carbonio: i) una delle seguenti attrezzature o installazioni volte a consentire e facilitare l'integrazione di una pluralità di gas a basso tenore di carbonio e, in particolare, rinnovabili, compreso il biometano, l'elettrometano o l'idrogeno nella rete del gas: sistemi e

	componenti digitali che integrano le TIC, i sistemi di controllo e le tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente o la gestione dei sistemi di gestione di flussi di gas, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, trasmissione, distribuzione, stoccaggio e consumo del gas all'interno di una rete del gas; ii) soluzioni volte a garantire una solida capacità di accesso agli impianti di produzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio connessi alle reti di distribuzione, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le apparecchiature per consentire flussi inversi dalla distribuzione al livello di trasmissione o di maglia della rete, con i relativi impianti di deodorizzazione, se necessario; iii) impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto, rinnovabile o a basse emissioni di carbonio (GNL o bioGNL) o il gas naturale compresso, rinnovabile o a basse emissioni di carbonio (GNC o bioGNC).

Or. en

Motivazione

È necessaria una categoria di infrastrutture dedicata per facilitare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e sostenere la digitalizzazione e la flessibilità delle reti del gas.

Emendamento 1320
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolazione, ciascun gruppo è composto da	Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolazione, ciascun gruppo è composto da

rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione, dei TSO, nonché della Commissione, dell'Agenzia, dell'ente EU DSO e della ENTSO-E o della ENNOH.	rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione, dei TSO, nonché della Commissione, dell'Agenzia***, del pianificatore***, dell'ente EU DSO e della ENTSO-E o della ENNOH.

Or. en

Emendamento 1321
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, sono riservate. Tutte le decisioni relative al funzionamento e all'attività dei gruppi sono adottate per consenso tra gli Stati membri e la Commissione.	(7) Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, sono riservate. Tutte le decisioni relative al funzionamento e all'attività dei gruppi sono adottate per consenso tra gli Stati membri e la Commissione. ***Qualsiasi Stato membro che partecipa al gruppo può sollevare un'obiezione alla pubblicazione di qualsiasi dato sensibile per lo Stato membro.***

Or. en

Motivazione

La portata dei dati proposti per la riunione del gruppo sembra essere troppo ampia. Uno Stato membro dovrebbe avere il diritto di proteggere i dati considerati sensibili, anche se i dati non rientrano nella protezione a causa del livello pertinente di informazioni classificate UE stabilito nella decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (2013/488/UE).

Emendamento 1322
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni***, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, sono riservate***. Tutte le decisioni relative al funzionamento e all'attività dei gruppi sono adottate per consenso tra gli Stati membri e la Commissione.	(7) Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni. Tutte le decisioni relative al funzionamento e all'attività dei gruppi sono adottate per consenso tra gli Stati membri e la Commissione.

Or. en

Emendamento 1323
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Commissione, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i gruppi. A tale scopo la Commissione e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.	(8) La Commissione***, il pianificatore***, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i gruppi. A tale scopo la Commissione***, il pianificatore*** e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.

Or. en

Emendamento 1324
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto figurante nell'elenco dell'Unione che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto figurante nell'elenco dell'Unione comprensiva di:	(1) ***Entro il 31 ottobre di ogni anno precedente l'anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione,*** i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto figurante nell'elenco dell'Unione che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo***, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'Agenzia*** una domanda per la selezione del progetto come progetto figurante nell'elenco dell'Unione comprensiva di:

Or. en

Emendamento 1325
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi costi-benefici, coerente con le metodologie elaborate a norma dell'articolo 14, e che, per le categorie delle infrastrutture energetiche relative all'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), all'idrogeno di cui all'allegato II,	(d) per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi costi-benefici, coerente con le metodologie elaborate a norma dell'articolo 14, e che, per le categorie delle infrastrutture energetiche relative all'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), all'idrogeno di cui all'allegato II,

punto 2), e agli elettrolizzatori di cui all'allegato II, punto 3), sia stata effettuata dall'ENTSO-E ***o*** dall'ENNOH, a seconda dei casi, nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;	punto 2), e agli elettrolizzatori di cui all'allegato II, punto 3), ***e ai gas naturali, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio di cui all'allegato II, punto 5, lettere b) e c),*** sia stata effettuata dall'ENTSO-E***,*** dall'ENTSO ***o dall'ENTSOG***, a seconda dei casi, nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento previene l'esclusione dei gas naturali, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio dalla valutazione del progetto.

Emendamento 1326
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) un piano di attuazione munito di calendario che comprende tutti gli elementi seguenti;
	i) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto della legislazione ambientale e del principio "non arrecare un danno significativo";
	ii) approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata;
	iii) la costruzione e la messa in servizio;
	iv) la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10,

paragrafo 9, lettera c).

Or. en

Motivazione

Spostato dall'articolo 5.

Emendamento 1327
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso e che mostrano progressi sufficienti nella relazione ***annuale*** richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.	(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso e che mostrano progressi sufficienti nella relazione ***biennale*** richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. ***Per i progetti di reti elettriche intelligenti che coinvolgono o incidono sull'infrastruttura a livello di distribuzione, i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione e, se del caso, l'EU DSO partecipano anche ai lavori dei gruppi.*** ***Nella valutazione e nella selezione dei progetti di reti elettriche intelligenti, i gruppi tengono conto anche dei benefici che si verificano a livello di distribuzione, tra cui una maggiore capacità di hosting per l'energia elettrica, una minore riduzione, una maggiore resilienza del sistema, una migliore osservabilità della***

rete e il contributo delle risorse di flessibilità e delle soluzioni digitali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare la coerenza tra i processi di pianificazione delle infrastrutture e i requisiti di attuazione dei progetti.

Emendamento 1328
Jana Nagyová, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso ***e*** che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.	(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso ***o*** che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. ***I progressi sufficienti di cui alla prima frase del presente punto sono valutati sulla base di criteri oggettivi che devono essere stabiliti dall'Agenzia. L'Agenzia stabilisce tali criteri dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione del [gruppo TEN-E] / [della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG e dell'ENNOH].***

Or. en

Emendamento 1329
Ondřej Krutílek, Daniel Obajtek

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso ***e*** che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.	(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso ***o*** che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. ***I progressi sufficienti di cui alla prima frase del presente punto sono valutati sulla base di criteri oggettivi che devono essere stabiliti dall'Agenzia. L'Agenzia stabilisce tali criteri dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione del [gruppo TEN-E] / [della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG e dell'ENNOH].***

Or. en

Emendamento 1330
Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan, Nicola Procaccini, Francesco Torselli, Lara Magoni, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ***ottenuto l'approvazione normativa o la decisione***	(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ***raggiunto una fase avanzata di sviluppo***, rimangono

finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso e che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.	nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f)***. Ai fini del presente punto, una fase avanzata di sviluppo può essere comprovata, tra l'altro, dalla concessione delle pertinenti autorizzazioni normative, o dal completamento delle valutazioni ambientali necessarie ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, o dalla finalizzazione delle attività ingegneristiche o di progettazione preliminari, o dall'adozione di una decisione finale di investimento che dimostra un impegno credibile all'attuazione, o dall'esistenza di lavori di costruzione in corso che dimostrano progressi soddisfacenti come riferito ai sensi dell'articolo 5***. Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

Or. en

Motivazione

As currently drafted, paragraph 2 makes the retention of projects on the Union list conditional upon either regulatory approval or a final investment decision. This binary formulation does not reflect the diversity of development pathways followed by infrastructure projects in the energy sector and may inadvertently exclude initiatives that have reached a comparable stage of advancement through different routes. This is the case, in particular, for non-regulated assets and for projects developed on a merchant basis, where neither tariff approval nor a formal final investment decision necessarily marks the most relevant milestone. In such situations, the conclusion of front-end engineering design or the completion of environmental impact assessments often constitutes the most reliable evidence that substantive technical work has been carried out and that significant capital has already been committed. By widening the set of milestones to which the Annex refers, the amendment introduces a more functional and technology-neutral test of project advancement, while leaving the substance of the eligibility framework unaffected.

Emendamento 1331
Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Giorgio Gori, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ***ottenuto*** l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento ***che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto***, o i progetti per i quali la costruzione è in corso e che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.	(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ***dimostrato sufficiente maturità di progetto, ad esempio ottenendo*** l'approvazione normativa ***o completando le valutazioni d'impatto ambientale necessarie ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione applicabile, o completando la progettazione ingegneristica preliminare, o raggiungendo*** la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso e che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rende il criterio più equo consentendo di mostrare la maturità del progetto attraverso diverse tappe oggettive, non solo mediante l'approvazione normativa o una decisione finale di investimento. Ciò previene l'esclusione di progetti non regolamentati o commerciali che sono già in fase avanzata e per i quali esiste un impegno finanziario, garantendo che tutte le infrastrutture pertinenti per la transizione energetica siano valutate a parità di condizioni.

Emendamento 1332
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I progetti figuranti nell'elenco	(2) I progetti figuranti nell'elenco

dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso ***e*** che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.	dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso ***o*** che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

Or. en

Motivazione

It facilitates continued support and monitoring of essential infrastructure projects, even when they are at different stages. It broadens eligibility for projects on the EU list, making the criteria more inclusive while still ensuring that projects are genuinely progressing. It provides flexibility and reduces risk of excluding valuable projects contributing to the EU's energy transition goals, like renewable energy grids, interconnections, and carbon capture projects. These projects are vital to meeting long-term climate and sustainability objectives. Existing PCI/PMI that showed progress shall remain on the Union list to give certainty to project promoters and to provide stability regarding continuation of the project.

Emendamento 1333
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso ***e*** che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a	(2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso ***o*** che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a

ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.	ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f). Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

Or. en

Motivazione

Existing PCI/PMI that showed progress shall remain on the Union list to give certainty to project promoters and to provide stability regarding continuation of the project. It facilitates continued support and monitoring of essential infrastructure projects, even when they are at different stages. It broadens eligibility for projects on the EU list, making the criteria more inclusive while still ensuring that projects are genuinely progressing. It provides flexibility and reduces risk of excluding valuable projects contributing to the EU's energy transition goals, like renewable energy grids, interconnections, and carbon capture projects. These projects are vital to meeting long-term climate and sustainability objectives.

Emendamento 1334
Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Jens Geier, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Quando i TSO interessati hanno trovato un accordo in merito all'infrastruttura che occorre che essi costruiscano per consentire l'attuazione di un corridoio prioritario, i progetti di interesse comune relativi alla trasmissione e allo stoccaggio dell'energia elettrica sono considerati approvati e diventano parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, fatti salvi i compiti dell'ENTSO-E ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. Una volta concordati, tali progetti diventano anche parte dei progetti prioritari inclusi nel piano decennale di sviluppo della rete dei TSO interessati.

Or. en

Motivazione

Le modifiche proposte contribuirebbero ad aumentare la capacità transfrontaliera e a rafforzare il mercato europeo dell'energia razionalizzando le procedure amministrative che ritardano l'attuazione dei progetti. Se i TSO interessati hanno già trovato un accordo sull'infrastruttura necessaria per i progetti nell'ambito dei corridoi prioritari, l'ulteriore revisione e approvazione in seno ai gruppi è superflua e rischia di rallentare l'attuazione.

Emendamento 1335
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco proposti per il gas naturale, rinnovabile e a basse emissioni di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 5), del presente regolamento rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, elaborato dall'ENTSOG a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1789.

Or. en

Motivazione

Ciò garantisce che tali progetti siano pienamente integrati nel quadro di pianificazione della rete a livello dell'Unione.

Emendamento 1336
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) Per i progetti che rientrano nelle loro competenze, le autorità nazionali di regolazione e l'Agenzia, tenendo conto della cooperazione regionale a norma dell'articolo 80 della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, verificano l'applicazione coerente dei criteri e della metodologia di analisi costi-benefici specifica per progetto a norma dell'articolo 14 del presente regolamento e valutano la rilevanza transfrontaliera dei progetti nonché i progressi compiuti per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, tenendo conto delle relazioni presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento. Esse presentano la loro valutazione al gruppo. La Commissione garantisce che i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4 del presente regolamento e all'allegato IV siano applicati in modo armonizzato per garantire la coerenza tra i gruppi regionali.	(8) Per i progetti che rientrano nelle loro competenze, le autorità nazionali di regolazione e l'Agenzia, tenendo conto della cooperazione regionale a norma dell'articolo 80 della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, verificano l'applicazione coerente dei criteri e della metodologia di analisi costi-benefici specifica per progetto a norma dell'articolo 14 del presente regolamento e valutano la rilevanza transfrontaliera dei progetti nonché i progressi compiuti per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, tenendo conto delle relazioni presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento. Esse presentano la loro valutazione al gruppo ***entro il 31 marzo di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione***. La Commissione garantisce che i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4 del presente regolamento e all'allegato IV siano applicati in modo armonizzato per garantire la coerenza tra i gruppi regionali.

Or. en

Emendamento 1337
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative per esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all'interno	(10) I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo ***o negativo*** netto oppure ripercussioni significative per esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture

del loro territorio.	energetiche all'interno del loro territorio.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi impatto potenziale del progetto candidato al PIR o al PIC dovrebbe essere soggetto al parere degli Stati membri non direttamente coinvolti nel progetto, in particolare in caso di impatto negativo previsto.

Emendamento 1338
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il gruppo valuta se il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" sia applicato per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni infrastrutturali regionali e per quanto riguarda ciascuno dei progetti candidati. Il gruppo valuta, in particolare, soluzioni quali ***soluzioni non filari***, gestione della domanda, flessibilità non fossile, soluzioni basate su accordi di mercato, attuazione di soluzioni digitali e ristrutturazione di edifici come soluzioni prioritarie se giudicate più efficienti in termini di costi in una prospettiva a livello di sistema rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture sul versante dell'offerta.	(12) Il gruppo valuta se il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" sia applicato per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni infrastrutturali regionali e per quanto riguarda ciascuno dei progetti candidati. Il gruppo valuta, in particolare, soluzioni quali ***tecnologie di potenziamento della rete***, gestione della domanda, flessibilità non fossile, soluzioni basate su accordi di mercato, attuazione di soluzioni digitali e ristrutturazione di edifici come soluzioni prioritarie se giudicate più efficienti in termini di costi in una prospettiva a livello di sistema rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture sul versante dell'offerta.

Or. en

Motivazione

Riconosce le tecnologie di potenziamento della rete che possono migliorare l'efficienza della rete e ottimizzare l'infrastruttura esistente.

Emendamento 1339
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti sulla base di una valutazione trasparente dei progetti e utilizzando i criteri di cui all'articolo 4, tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolazione oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione.	(13) Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti sulla base di una valutazione trasparente dei progetti e utilizzando i criteri di cui all'articolo 4, tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolazione ***e dell'Agenzia*** oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione.

Or. en

Emendamento 1340
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Il gruppo valuta le esigenze non soddisfatte individuate nella relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica a norma dell'articolo 12 e determina quale di tali esigenze non soddisfatte necessita di una soluzione da individuare e affrontare nel quadro dei piani regionali di investimento ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943.

Or. en

Emendamento 1341

Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Al più tardi due mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione, l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco definitivo di progetti proposti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolazione e dell'Agenzia, e della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 9) per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione, nonché del parere della Commissione volto a garantire un numero totale di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sia gestibile, soprattutto alle frontiere, in relazione ai progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti. Gli organi decisionali dei gruppi presentano gli elenchi definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 10).	(14) Al più tardi due mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione, l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco definitivo di progetti proposti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolazione e dell'Agenzia, e della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 9) per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione, nonché del parere della Commissione volto a garantire un numero totale di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sia gestibile, soprattutto alle frontiere, in relazione ai progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti. Gli organi decisionali dei gruppi presentano gli elenchi definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 10) ***e includono una descrizione delle restanti esigenze non soddisfatte da affrontare***.

Or. en

Emendamento 1342
Bruno Tobback, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per i progetti di trasmissione di energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto (1), lettere a), b), d) ***ed*** f), il	(a) per i progetti di trasmissione di energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto (1), lettere a), b), d)***,*** f) e ***g)***, il

progetto aumenta la capacità netta di trasferimento, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno 200 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;	progetto aumenta la capacità netta di trasferimento, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno 200 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto***, compresa l'infrastruttura necessaria a potenziare le reti dell'energia elettrica interne laddove tale infrastruttura sia connessa direttamente a un nuovo PIC/PIR relativo alla trasmissione di energia elettrica che non possa funzionare efficacemente senza detti potenziamenti e laddove questi non possano essere finanziati con altri mezzi***;

Or. en

Emendamento 1343
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per i progetti di trasmissione di energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto (1), lettere a), b), d) ed f), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno ***200*** MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;	(a) per i progetti di trasmissione di energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto (1), lettere a), b), d) ed f), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento, al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri, di almeno ***500*** MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;

Or. en

Motivazione

L'innalzamento della soglia contribuisce a concentrare il sostegno dell'Unione sui progetti di trasmissione dell'energia elettrica con un impatto sostanziale sulla capacità transfrontaliera e sull'integrazione del sistema.

Emendamento 1344

Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) per l'infrastruttura del gas intelligente di cui all'allegato II, punto 5), il progetto coinvolge almeno due gestori di sistemi di almeno due Stati membri, che possono essere gestori dei sistemi di trasmissione o gestori dei sistemi di distribuzione.

Or. en

Motivazione

Riflette il ruolo crescente dei gestori dei sistemi di distribuzione nell'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 1345
Bruno Gonçalves

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per i progetti di stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera c), il progetto fornisce una capacità installata di almeno ***225*** MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;	(c) per i progetti di stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera c), il progetto fornisce una capacità installata di almeno ***150*** MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;

Or. en

Emendamento 1346

Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Bruno Gonçalves, Daniel Attard, Annalisa Corrado, Elena Sancho Murillo, Nicolás González Casares

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per i progetti di stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera c), il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ***ed*** è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;	(c) per i progetti di stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera c), il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ***o*** è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;

Or. en

Emendamento 1347
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO ***di almeno due Stati membri***. Il progetto può coinvolgere solamente DSO***, purché provengano da almeno due Stati membri e*** purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto ***soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge*** 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, ***cattura*** un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, ***almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce*** l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta	(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO. Il progetto può coinvolgere solamente DSO purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto ***dovrebbe coinvolgere*** 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, ***catturare*** un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno ***o ridurre*** l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di

necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

Or. en

Emendamento 1348
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno***, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili*** o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;	(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

Or. fr

Emendamento 1349
Bruno Tobback, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO ***di almeno due Stati membri***. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché ***provengano da almeno due Stati membri*** e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;	(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché ***vi sia un elevato livello di coordinamento con i pertinenti TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema*** e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

Or. en

Emendamento 1350
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ***ad alta e media*** tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO ***di almeno due Stati membri***. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché ***provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità***. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;	(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ***a qualsiasi*** tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché ***il progetto contribuisca in modo significativo all'integrazione del mercato dell'UE e agli obiettivi dell'UE in materia di clima***. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

Or. en

Motivazione

L'attuale allocazione dell'MCE favorisce in modo sproporzionato la trasmissione rispetto alla distribuzione, nonostante la stragrande maggioranza delle energie rinnovabili e la flessibilità siano collegate alle reti di distribuzione. A tal fine, la categoria g) "reti elettriche intelligenti" dovrebbe includere tutti i livelli di tensione.

Emendamento 1351
András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ***ad alta e media tensione*** e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;	(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

Or. en

Emendamento 1352
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ***ad alta e media*** tensione e coinvolge i TSO, i TSO	(d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ***a qualsiasi*** tensione e coinvolge i TSO, i

e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;	TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

Or. en

Motivazione

Limitare le reti intelligenti a livelli di media e alta tensione escluderebbe una quota significativa di investimenti nell'integrazione delle energie rinnovabili e nell'elettrificazione a livello di distribuzione. Tutte le famiglie e le energie rinnovabili di dimensioni domestiche sono collegate a basso livello di tensione, in quanto l'elettrificazione residenziale di altri settori, come i veicoli elettrici e le pompe di calore, contribuisce in modo sostanziale alla sovranità energetica e alla decarbonizzazione.

Emendamento 1353
András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno ***500*** MW di capacità installata fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico	(g) per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno ***100*** MW di capacità installata fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico

progetto coordinato e apportano benefici diretti o indiretti ad almeno due Stati membri;	progetto coordinato e apportano benefici diretti o indiretti ad almeno due Stati membri;

Or. en

Emendamento 1354
Aleksandar Nikolic, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Christophe Bay, Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) per la trasmissione di energia elettrica rinnovabile prodotta offshore, il progetto è concepito per trasferire energia elettrica da siti di produzione offshore con una capacità di almeno 500 MW e consente la trasmissione di energia elettrica alla rete onshore di uno specifico Stato membro, aumentando il volume di energia elettrica rinnovabile disponibile sul mercato interno. Il progetto è sviluppato nelle zone con una scarsa penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore e dimostra di avere un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e sul suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1355
Sophie Wilmès, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) per la trasmissione di energia elettrica rinnovabile prodotta offshore, il progetto è concepito per trasferire energia	(h) per la trasmissione di energia elettrica rinnovabile prodotta offshore, il progetto è concepito per trasferire energia

elettrica da siti di produzione offshore con una capacità di almeno 500 MW e consente la trasmissione di energia elettrica alla rete onshore di uno specifico Stato membro, aumentando il volume di energia elettrica rinnovabile disponibile sul mercato interno. Il progetto ***è sviluppato nelle zone con una scarsa penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore e*** dimostra di avere un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e sul suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;	elettrica da siti di produzione offshore con una capacità di almeno 500 MW e consente la trasmissione di energia elettrica alla rete onshore di uno specifico Stato membro, aumentando il volume di energia elettrica rinnovabile disponibile sul mercato interno. Il progetto dimostra di avere un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e sul suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di discriminare tra zone a scarsa ed elevata penetrazione fintanto che un progetto contribuisce agli obiettivi TEN-E.

Emendamento 1356
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) per i progetti relativi al diossido di carbonio, il progetto è utilizzato per trasportare e, se del caso, stoccare diossido di carbonio di origine antropica proveniente da almeno due Stati membri.	(i) per i progetti relativi al diossido di carbonio, il progetto è utilizzato per trasportare e, se del caso, stoccare diossido di carbonio di origine antropica proveniente da almeno due Stati membri ***e catturato da installazioni industriali mediate attrezzature che garantiscano la misurazione, la rendicontazione e la verifica dell'efficacia della cattura in linea con una soglia minima del 95 %***.

Or. en

Emendamento 1357

Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) per la trasmissione di idrogeno prodotto offshore, il progetto è concepito per trasferire l'idrogeno da siti di produzione offshore alla rete onshore di uno specifico Stato membro, aumentando il volume di idrogeno rinnovabile disponibile sul mercato interno. Il progetto contribuisce all'integrazione dell'idrogeno rinnovabile nel mercato interno e sostiene l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050.

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture per l'idrogeno offshore saranno essenziali per aumentare la produzione di idrogeno rinnovabile e facilitarne l'integrazione nel mercato dell'Unione.

Emendamento 1358
Bruno Tobback

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) per poter essere considerato un progetto di interesse comune, indipendentemente dalla tecnologia che riguarda, il progetto deve avere un comprovato livello di maturità tecnologica, una domanda e un'offerta reali sufficienti per il vettore energetico in questione nel mercato dell'Unione ed essere un progetto efficace sotto il profilo dei costi e conforme ai requisiti e agli

obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1359
Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), d) e h), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento alla frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e apporta benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;	(a) per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), d)***, g)*** e h), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento alla frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e apporta benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;

Or. en

Motivazione

Le reti elettriche intelligenti devono essere ammissibili allo status di progetti di interesse reciproco (PIR) ai sensi del regolamento TEN-E in ragione del loro ruolo chiave nel garantire l'accessibilità economica dell'energia, la competitività industriale e il completamento del mercato unico dell'energia elettrica. Sebbene siano esplicitamente riconosciuti nel quadro TEN-E, sono esclusi dall'ammissibilità allo status di PIR.

Emendamento 1360
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), d) e h), il progetto	(a) per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), d)***, g)*** e h), il progetto

aumenta la capacità netta di trasferimento alla frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e apporta benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;	aumenta la capacità netta di trasferimento alla frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e apporta benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;

Or. en

Motivazione

L'esclusione delle reti elettriche intelligenti dall'ammissibilità allo status di PIR crea un'incoerenza nel quadro delle TEN-E, nonostante il loro ruolo essenziale per l'elettrificazione, la flessibilità del sistema e l'energia a prezzi accessibili.

Emendamento 1361
András Gyürk, Ewa Zajączkowska-Hernik, Ondřej Knotek, Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), d) e h), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento alla frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e apporta benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;	(a) per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), d)***, g)*** e h), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento alla frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e apporta benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;

Or. en

Emendamento 1362
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto	(b) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto

2), lettera a), il progetto relativo all'idrogeno aumenta il trasporto di idrogeno attraverso la frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e dimostra di apportare benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;	2), lettera a), ***e al punto 1), lettera k), del presente allegato,*** il progetto relativo all'idrogeno aumenta il trasporto di idrogeno attraverso la frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e dimostra di apportare benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture per l'idrogeno offshore saranno essenziali per aumentare la produzione di idrogeno rinnovabile e facilitarne l'integrazione nel mercato dell'Unione.

Emendamento 1363
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto 2), lettera a), il progetto relativo all'idrogeno aumenta il trasporto di idrogeno attraverso la frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e dimostra di apportare benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;	(b) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto 2), lettera a), il progetto relativo all'idrogeno aumenta il trasporto di idrogeno ***rinnovabile*** attraverso la frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e dimostra di apportare benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;

Or. en

Emendamento 1364
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 4), il progetto può essere utilizzato per il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio di origine antropica ***da parte di almeno due Stati membri e di un paese terzo***.	(c) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 4), il progetto può essere utilizzato ***da almeno due Stati membri e da un paese terzo*** per il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio di origine antropica ***catturato da installazioni industriali mediante un'apparecchiatura che garantisca la misurazione, la rendicontazione e la verifica dell'efficacia della cattura in linea con una soglia minima del 95 %***.

Or. en

Emendamento 1365
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Mirosława Nykiel, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) d) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 6), il progetto infrastrutturale per l'integrazione delle molecole pulite il progetto coinvolge i TSO, i TSO e i DSO, o i DSO di almeno due Stati membri. I DSO possono essere coinvolti, ma solo con il sostegno dei TSO di almeno due Stati membri che siano strettamente associati al progetto e garantiscano l'interoperabilità;

Or. en

Motivazione

La decarbonizzazione dei settori difficili da elettrificare (industria pesante, trasporti, riscaldamento, ecc.) richiede progetti che prevedano la collaborazione tra gestori dei sistemi di trasmissione e gestori dei sistemi di distribuzione di più Stati membri. Tale collaborazione contribuisce, ad esempio, a integrare molecole pulite nel mix energetico, riducendo le emissioni e promuovendo gli obiettivi di neutralità climatica dell'UE. Inoltre, il

coinvolgimento di paesi terzi promuove la partecipazione multilaterale, la cooperazione regionale e la condivisione dei rischi. Nel complesso, tale approccio garantisce un forte coordinamento tra i vari gestori di rete, essenziale per l'interoperabilità.

Emendamento 1366
Virgil-Daniel Popescu, Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Iuliu Winkler, Gheorghe Falcă, Eva Maydell, Mircea-Gheorghe Hava, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Radan Kanev, Daniel Buda, Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 6), il progetto infrastrutturale per l'integrazione delle molecole pulite il progetto coinvolge i TSO, i TSO e i DSO, o i DSO di almeno due Stati membri. Possono essere coinvolti anche i DSO, a condizione che siano assicurati l'interoperabilità e il coordinamento transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei DSO riflette il ruolo crescente delle reti di distribuzione nell'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio in tutto il sistema energetico dell'Unione.

Emendamento 1367
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Michael McNamara, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la trasmissione dell'energia rinnovabile verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia	(a) la trasmissione dell'energia rinnovabile ***e di altra energia priva di combustibili fossili*** verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a

elettrica disponibile, in particolare:	livello dell'Unione nel settore dell'energia elettrica disponibile, in particolare:

Or. en